

“LE OLIVE NATE, E RACCOLTE NELLA VILLA DI FASANA, DEBONO ESSER MACINATE IN QUEL TORCHIO“. VICISSITUDINI DI UNA LITE GIUDIZIARIA (1650-1786).

GIOVANNI RADOSI
Centro di ricerche storiche
Rovigno

CDU: 342+633.85(497.5fasana)“1650/1786”
Saggio scientifico originale
Dicembre 2016

Riassunto: la vicenda qui di seguito narrata, viene ad inserirsi in quelle che erano le disposizioni normative, i regolamenti, le leggi e la “politica economica” portata avanti dalla Serenissima in materia d’olio, in particolare nel secolo XVIII, quando, tra il 1734 e il 1769 ben quattro Cariche di Capodistria legiferarono dettagliatamente in materia d’olio, promulgando specifiche istruzioni in altrettante loro Terminazioni.

Abstract: The event narrated below fits in what were the legal provisions, regulations, laws and “economic policy” pursued by the Venetian Republic with regard to oil, especially during the 18th century when, between 1734 and 1769, four Charges of Capodistria (Koper) legislated in details in oil matters, by enacting specific instructions in as many their Terminations.

Parole chiave: olive, Fasana, torchio, “polpame”, “abbocator”, Juras, Dignano, Gallesano

Key words: olive, Fasana (Fažana), olive mill, “polpame”, “abbocator”, Juras, Dignano (Vodnjan), Gallesano (Galižana)

Introduzione

Quanto fosse determinante per gli interessi economici e non solo, della Serenissima la produzione di olio nella provincia dell’Istria è facilmente ravvisabile¹ anche dall’esame delle carte, atti e documenti relativi alle vicissitudini giudiziarie meticolosamente riuniti nel presente “fascicolo”, e che coinvolsero il Vescovo di Pola *Monsign. Gio: Domenico Juras* (20 luglio 1778 – 19 settembre 1802), la Villa (o *Commun*) di Fasana e il Comune di Dignano, nonché *l’Abbocador* del torchio comunale di Fasana, sigr. Antonio Artusi(o), nell’arco di tempo compreso tra il 1747 e il 1786

¹ Servano all’uopo, a mo’ di esempio, le disposizioni del Capitolo VIII dello *Statuto* di Cittanova (1450) – consta di ben venticinque articoli (!) – utili ad illustrare l’importanza che veniva attribuita a questa materia, il tutto dettagliatamente riferito al *dacio, condutor, ordegni del torchio, masene delle oliue, oglio per meter nelle lume, torchiari vomini da ben, decima dell’oglio, “dar principio al far laouar et disfar le Ollieue per il zorno doppo S. Andrea”,* ovvero all’obbligo dei “*Conduttori e suoi Torchiari ogni volta che anderanno li Deputati per andar in Torchio trouando la Porta serada, quella far aprir ad ogni richiesta loro*”, ecc. (KANDLER, *Statuti Cittanova*, p. 123-129).

- senza interruzione di continuità, ma avendo però un ben remoto inizio, che scende addirittura alla metà del XVII secolo.

Correva, infatti, l'anno 1650, 3 giugno, quando "Antonio Gorlato per l' Autorità Veneta Nod.[aro] Pubblico in Dignano *stipulò*" il testamento di "Laura Magnafighi *al presente* Consorte del Sig. Giacomo di Giudici", ed *in fede* lo sottoscrisse. Al procedimento testamentario presenziarono i dignanesi Antonio Veneruzzo, Lorenzo e Damiano Damianis e Helleno Barbo da Montona, ma "comorante" a Dignano. La Magnafighi, seduta "sopra un Scagno, sana Iddio grazia di mente, & intelletto com'anco del corpo, & venendo lei malamente trattata dal sudetto suo Marito con gravi martiri", desiderando disporre dei suoi beni, lo confermava con il presente testamento che annullava qualsiasi altro dettato in precedenza. A tal fine lasciava alla Comunità di Fasana il suo torchio² esistente in quella località, a condizione che il ricavato da quell'olio, fosse per tre parti destinato alla Scuola del Santissimo Rosario "di detto luoco, & la quarta alla detta Comunità" che avrebbe potuto / dovuto affittarlo ad altre persone e, talvolta, "colezer l'Oliva, che sarà sopra li Olivari a S. Lorenzo, con l'obbligo alla detta Scuola di far celebrar perpetuamente una Messa ogni settimana, & ogni capo dell'Anno far celebrare il suo Anniversario"; lasciava, inoltre, "a missier Domenico Benussi il Torchio di sua ragione esistente in Peroi e la sua Vigna in Contrà di Visan, (...) con obbligo di mandar una persona divota a Santa Maria delli Angioli della Città d'Assisi per Anima sua"³.

Seguito, a breve distanza di tempo, il decesso della "sudetta Sig. Laura", il testamento veniva reso pubblico da D. Domenico Vernizzi il 31 agosto di quell'anno, alla presenza di "Mis. Gio: Maria Manfelini, Mis. Iseppo de Rossi, mis. Bastian Bubesich, & mis. Mattio Cerlon", come appunto risulta dalla copia degli atti eseguita da Antonio Gorlato, figlio dell'omonimo pubblico notaio dignanese⁴.

A questo punto, la vicenda di sopra narrata, viene ad inserirsi in quelle che sa-

² Un tipico esemplare di *antico torchio oleario di legno* (XVIII sec.) a Dignano, viene così descritto da D. RIMONDO (cit., pp. 19, 23 e 28): "(...) consisteva di due parti: del frantoio e della pressa. Il frantoio veniva mosso dal cavallo, la pressa a forza d'uomo. Il frantoio per la preparazione della pasta d'oliva destinata alla spremitura sotto la pressa, consisteva di un blocco circolare di circa 3 m. di diametro, in muratura, contenente nel suo centro *el basseil*, bacino, un macigno pure circolare di circa 1,25 m. di diametro, affondato con la sua faccia superiore sino a circa 30 cm. dall'orlo del blocco suddetto. (...) La pressa destinata alla spremitura dell'olio, consisteva in una grossa trave, o *banca*, (...), della lunghezza di circa 14 metri, posava su due colonne mezzane di guida e due colonne di testa. (...) In prossimità delle colonne di testa venivano accatastate sotto la *banca* le cosiddette *sporte* o fiscoli, (...) cariche di pasta di olive proveniente dal frantoio".

³ Vedi p. 1-2 del documento in allegato.

⁴ Cfr. Il documento, p. 3. Una postilla, alla medesima pagina, del 17 gennaio 1786 (!) precisa che il testamento "Ordinato, e fatto scrivere dalla Testatrice quond. Sig. Laura Magnafighi fu estratto da mano fida da una Copia Autentica esistente in un Libro cucito del Comun di Fasana di questa Giurisdizione, il quale fu da me infrascritto Nod. Incontraro *de verbo ad verbum*".

ranno le disposizioni normative, i regolamenti, le leggi, la "politica economica" portata avanti dalla Serenissima in materia d'olio, in particolare nel secolo XVIII, quando, tra il 1734 e il 1769 ben quattro Cariche di Capodistria legifereranno dettagliatamente in materia d'olio, promulgando specifiche istruzioni in altrettante loro Terminazioni⁵.

Dopo aver ricordato l'antico e costante pubblico impegno del Senato, con il dettare decreti per "por argine all'avidità, & alla malizia de' Trasgressori" ad iniziare sin dal 1632 e 1634, attraverso l'ingiunzione di una giusta "Inquisizione" ai pubblici rappresentanti di Capodistria, "con salutar mira di scuoprire li defraudati, di castigare li colpevoli, & assicurare una si riguardevole Rendita al Pubblico Errario", il documento riporta le dettagliate disposizioni in materia, contenute nelle ricordate Terminazioni.

Così, "l'illust. & ecc. Sig. Gio: Battista Bon", rettore giustinopolitano (1734-1735) ordinava che il "Polpame non abbia in alcuna maniera da esser spremuto in Case private, nelle quali s'intenderà rissolutamente proibito l'uso dei Torchj, & altri Istrumenti, dovendo il detto Polpame solo servire per il fuoco, e per Animali, ma mai per lavoro d'Oglio, potendosi con tal pretesto lavorare delle Olive⁶". Di più, i "Patroni dell'Oglio nell'atto, che lo ricevono dal Torchio", dovranno firmare di proprio pugno al "Torchiero, o sia Abboccatore", in apposito registro annuale, specificando la quantità del loro olio, e ciò "essendo stato proibito in Casa privata vender Oglio a minuto"⁷. Chi intendesse "far Estrazione d'Olive atte a far Oglio, non possa [farlo] senza previa permissione della Carica delegata", cui dovrà fornire notizia su qualità e quantità delle olive, del luogo di provenienza e delle persone alle quali esse sarebbero consegnate⁸; disponeva, infine, che i pubblici rappresentanti di Capodistria, dovranno trasmettere al "Magistrato Eccell. de' Sopra Proveditori agli Oglj" una circostanziata nota "dell'Oglio, che sarà stato estratto da Capodistria, da Pirano, da Parenzo, da Rovigno,

⁵ Cfr. le p. 4-17 dell'Allegato.

⁶ Vedi p. 4-5 del documento.

⁷ E da allora, in aggiunta, "viene rissolutamente ordinato, che chiunque averà Oglio (...), volendolo vendere, dovrà dare in Nota il Nome, Cognome, e Patria del Compratore nella Cancelleria di quel luoco, e nel caso solo, che il Compratore fosse Forestiero, e Persona incerta, sia responsabile il Patrone dell'Oglio dell'importar del Dazio" (vedi Allegato, p. 5). "Nei tempi passati (...) il far l'olio in casa era cosa comunissima. (...) Uomini e donne del popolo, nella stagione, esercitavano tale industria come mestiere. Andavano per le case a prestare l'opera a giornata; in compenso avevano il decimo dell'olio ricavato o denaro. Questi tali, quando il raccolto delle olive era scarso a Dignano, andavano a Peroi, a Fasana e altrove ad acquistare la sansa non bene spremuta e la assoggettavano ad altra lavorazione più rigorosa per avere l'*ojo de nucio*" (cfr. RISMONDO, p. 16-17). Per una dettagliata descrizione del procedimento della spremitura a casa ["nelle quali s'intenderà rissolutamente proibito l'uso dei Torchj, & altri Istrumenti"], cfr. Allegato, p. 4], si veda RISMONDO, p. 17-18. Merita qui ricordare che nel 1851 Pietro Stancovich, canonico di Barbana, pubblicherà a Firenze il suo volumetto *Torchioliva ossia torchio oleario domestico portatile che serve di appendice allo spolpoliva*, presentando questa innovazione del sec. XIX al Congresso degli Scienziati italiani.

⁸ Non sottostavano a questa misura "peraltro le Olive nere ridotte ad uso solo di mangiare".

e così dagli altri luoghi per le più opportune risoluzioni"⁹.

Tredici anni più tardi, una nuova Terminazione "in materia d'Ogli", promulgata dal podestà e capitano di Capodistria Z. Gabriel Badoer (1747-1748) in data 24 ottobre 1747, ribadiva la "virtù e lo zelo del Magistrato" nel contrapporsi con l'obbedienza delle leggi alla "malizia de Trasgressori, (...) i quali dovevano essere processati Criminalmente, e condannati a risarcimento del danno non solo, ma afitivamente ancora ad arbitrio della Carica". Si concedeva che i "Torcoletti abbiano a tener per cadaun Torchio, gli otto Uomini prescritti dalle Capitolarioni della Comunità di Rovigno"¹⁰, che abbiano a ricevere l'Olive con il Mastello di due Brente¹¹, e che non possano pretendere, oltre la Decima maggior Mercede di quella, ch'è di Giustizia, e pratica antica"¹². Sempre a Rovigno, il preoccupato podestà e capitano giustinopolitano Pasquale Cicogna (1755-1756), che aveva sottoposto "a lungo studio et applicazione i maneggi delle Communità e Fondachi"¹³, si era particolarmente impegnato nella "materia degli Ogli" che qui presentava "essenziali pregiudicii"¹⁴; l'argomento, ripreso ed approfondito da Lorenzo Paruta, trovò formale regolamentazione con particolare Termini-

⁹ Vedi p. 5-6 del documento.

¹⁰ Su quanto fosse importante la "materia degli Oglij", cfr. anche la disposizione del *Capo XXIV* degli *Statuti* di Rovigno del 1531 - "De la Election de uno soprastante al Torchio", che imponeva all'incaricato di "intravegnir continue de di et de notte in esso Torchio quando si misura lo Oglio, essendo obbligato far ben, et sufficientemente" (KANDLER, *Statuti Rovigno*, p. 22). Va rilevato che nel 1755 il Consiglio dei Cittadini aveva nominato *due Soprastanti / Sopraintendenti ai Torchi* [vedi KANDLER, *L'Istria*, a. VII, 1852, p. 119].

¹¹ Nel 1748 la Carica di Capodistria aveva prescritto "nei Capitoli concernenti i torchi e torcoli di questo Comune [*di Rovigno*], che si avesse d'adoperare la misura della *Brenta che usavasi in Pirano* per misurare le olive" (KANDLER, *L'Istria*, a. VII, 1852, p. 38)

¹² La normativa precisava che "le misure siano tutte giuste, ed in caso de reclami abbiano ad esser incontrate [cioè *verificate*], e se vi fosse scoperto defraudo, gastigato il Torchiero, che sia usata la debita diligenza nel Polpame delle due Acque nelle strette Sporte come viene stabilito dalli Capitoli della sudetta Comunità, che rilevandosi non esser fatta a dovere la Macina, sia tenuto il Soprastante eletto dal Consiglio, (...) pagar il danno al Proprietario" (cfr. Allegato p. 8).

¹³ Che aveva "(...) ritrovati involuti tra disordini e sconcerti di rendite a motivo dei defraudi e spese arbitrariamente incontrate". Comunque, alla fine, così operando, il Cicogna "restituì in sentiere i travati" e la provincia risultò, al termine del suo mandato, "intieramente sollevata dall'infestazioni de Malviventi che nel *suo* primo ingresso alla Carica *avevano dato* tanto d'agitazione ai sudditi" (cfr. DIREZIONE, pp. 98-99). Tra i fondaci della Provincia, quello di Rovigno era certamente uno tra i cospicui (agli inizi del sec. XIX nel territorio roviginese si contavano "250 m. olivi"): infatti, "[*esso*] vendeva anche Olio al minuto per comodo della povera gente sin dal 1622. (...) Quest'olio tenevasi in Pile nel Fondaco in S. Damiano [*attuale sede del CRS!*], e lo si vendeva poi nel Camerino eretto nello stesso Fondaco per ordine della Carica di Capodistria (1715), con misure di vetro bollate né potevasi venderne a forestieri. (...) Alla vendita di quest'olio era un Deputato, Cittadino, eletto dal Consiglio dei Cittadini mediante ballottazione. (...) Questo fondaco aveva lunga gradinata esterna di pietra, che metteva al piano superiore, sopra la quale in antico segavasi il di mezza Quaresima la *Vecchia*, un fantoccio, che il Comune faceva riempire di ghittonerie a divertimento del popolaccio. (...) Sopra la porta era il Leone alato. Questo edificio fu convertito in Casino Civico". Nel 1749 un "Proclama" proibiva il trasporto delle olive per macinarle nei torchi fuori del proprio territorio e la vendita al minuto in forma privata (vedi RADOSSI-PAULETICH, "Repertorio", p. 301-302, 347-348).

¹⁴ Addirittura si era constatato, ad esempio, che talvolta i concorrenti alla carica di "sopra intendente alli Torchj, non *avevano* il requisito di saper leggere e scrivere" (IBIDEM).

nazione 24 aprile 1758 da parte del podestà e capitano Bertucci Valier che in materia di “estrazione degli ogli dalla Provincia con bolletta e pieggeria” - come da regolamento – imponeva che “gli Officii di Sanità non rilasciassero fedi, se non le avessero vedute, e riportassero i Responsabili, che dovevano assicurare che tutto l’olio era capitato in Venezia, nel libro *Estrazioni*, da instituirsi”¹⁵.

Ma già due decenni dopo – il 20 maggio 1767, i Giudici della Comunità e il Sindaco del Popolo di Dignano, consegnarono un loro Memoriale circa gli abusi e i disordini che regnavano sovrani nella “Fabrica degli Ogli, (...) con offesa delle Pubbliche Leggi, e con notevole danno della intiera Popolazione”. Questa volta l’attenzione del rettore capodistriano Nicola Berengan (1766-1767) si era fermata sopra due questioni: 1. “l’abuso di non bagnarsi due volte con l’Acqua bollente le Sporte [*per cui*] non [*si*] raccolga le Paste dell’Olive, il lasciarsi quindi poco spremute le Paste medesime, o sia il Polpame solito detenersi dai Conduttori del Torchio, quando loro non appartiene”¹⁶; 2. “l’essere interessati li Conduttori del Torchio di questa Comunità col Torchio della privata ragione, che qui si trova”¹⁷. Si trattava, evidentemente, di aperte violazioni delle leggi, e in diametrale opposizione con le normative stabilite dai predecessori di Berengan, del resto approvate dalle pubbliche autorità per disciplinare una materia che abbracciava oggetti di pubblico interesse.

Erano trascorsi meno di due anni, che “Girolamo Marcello [1769-1770] per la Sereniss. Repubblica di Venezia Podestà, e Capitano di Capodistria, e sua Giurisdizione Delegato Giudice dall’Eccell. Senato sopra la materia degli Ogli”, ritornava ad occuparsi dell’imbrogliata problematica, visto che i tanti provvedimenti non erano bastati a mantenere “nel dovuto sistema di convenienza, e di equità la Maccina dell’Olive in questa Provincia, mentre *era stata* pronta la malizia de’ Conduttori de’ Torchi, e de’ loro Soprastanti per usar arbitrij in danno de’ Proprietarj dell’Olive stesse, ed in aperta

¹⁵ Di questi “Responsali” si doveva stendere “una esatta nota, da essere rassegnata di tre mesi in tre mesi alla Carica di Capodistria” [*L’Istria*, a. 1852, VII, p. 151]. E, più precisamente: “(...) dovevano gli Officii di Sanità nel rilasciar Fedi, assicurarsi non essere fittizi i nomi dei padroni delle barche, scriverli in quelle coi nomi dei marinai, nonché la qualità [*olio, pesce salato, ecc.*] e quantità del carico, e per dove diretti – istituire un libro apposito, intitolato: **Registro Fedi ed Estrazioni** – e per impedire che potessero più oltre i padroni con Fede levata in Provincia e per luoghi del Veneto dominio condurre i carichi negli esteri contermini Stati, li si obbligavano di portar i **Responsali** entro il termine voluto dalle leggi, da essere tenuto in apposita Filza [= *lettere a foglio aperto infilate e conservate nell’archivio* – BOERIO]” [*L’Istria*, a. 1852 (VII), p. 151].

¹⁶ E che in ultima analisi “serve ad essi d’indebito profitto” (cfr. la p. 11 del documento).

¹⁷ Infatti, il capitolo VIII della Terminazione Bon, imponeva che “li Conduttori del Torchio di Comunità aver non possano interesse nell’altro Torchio, onde scansare le colusioni, e promoversi con la divisione degl’interessi la perfezione dei Lavori”. Comunque, le persone risultate ree erano tenute a chiarire la loro posizione entro quindici giorni, in assenza della quale “rinuncia s’inrenderanno decaduti dall’Affittanza, e doverà il Torchio stesso esser posto all’Incanto per deliberarsi ad una nuova Condotta”. Così recitava, in proposito, l’art. XXII dello Statuto cittanovese: “(...) Che li Conduttori non possino per alcun muodo, ouer inzegno hauer, ne far compagnia insieme” (KANDLER, *Statuti Citanova*, p. 128).

contrafazione delle Leggi". Questa volta, però la Terminazione si presentava più corposa e dettagliata, svolgendo la materia e i casi da esaminare, attraverso ben cinque capitoli: i primi due relativi al trattamento del "polpame" e ai risarcimenti previsti una volta "scoperta la trasgressione".

Nel terzo capitolo, invece, il rettore introduceva la *questio* del "pernicioso struccamento, che viene fatto in que' Torchi col Torcolo girato dalla tenue forza d'un Uomo", per cui ordinava fosse abbandonato e "vietato [*il*] costume [*di*] essere struccate le Olive sudette col Mangano il di cui peso fa maggiormente risultare l'Oglio medesimo, derivando dal riferito disordine sommo pregiudizio a que' Villici rimanendo carico il Polpame di Oglio, che non può estrarsi totalmente per la tenuità della forza, che si usa"¹⁸. Nel successivo capitolo si proibiva tassativamente la vendita del "polpame" sanzionando i "Torchieri (...) ogni qualvolta sarà riconosciuta la loro delinquenza".

Ed infine, il quinto e ultimo capitolo introduceva "qualche riflesso che riguarda l'esazione delle Mercedi, e l'eccedente consumo degl'Ogli, che viene praticato da' Torchieri sudetti in danno di que' poveri Villici, e di que' che ricorrono al loro Torchio, perciò uniformandosi allo stabilito nel proposito, ed a quello si pratica nelle Terre di Dignano, e Rovigno"¹⁹, stabiliva che "nel condimento delle Vivande, e nel mantenimento de' lumi"²⁰, che occorrono ne' Torchj, sia osservato maggior risparmio [!!], e minorata la grandezza de' lumi stessi onde evitare il grandissimo consumo dell'Oglio, e parimenti si prescrive rimovendosi, & annullandosi qualunque indebita consuetudine fin ad ora praticata, che li Torchieri a senso di quello si pratica in Rovigno, ed in Dignano di non esiggere oltre il Decimo altra Mercede oltre quella"²¹. Tutto ciò, rilevava il rettore, veniva ordinato e prescritto per "togliere da tante irregolarità la Maccina dell'Olive, che viene cotanto insidiata dall'avidità de' Conduttori di Galesano, concedendo un premio a chiunque denunciasse i Contrafattori". A tale fine, "eccitava il zelo del Nobil Homo Rappresentante di Pola" per la "compita esecuzione delle prescritte providenze", onde risarcire i "Privati per la malizia", ma anche perseguire i colpevoli "col mezzo di formazione di Processo a tenore del Capitolo ottavo dell'antenominata Terminazione Badoer"²².

¹⁸ Cfr. p. 15 dell'Allegato.

¹⁹ Comunque, gli *Statuti municipali* di Cittanova disciplinavano con maggior precisione questa complessa materia, nei "Capitoli, et oblighi del Dacio de Torchi" (vedi KANDLER, *Statuti Cittanova*, p. 123-129).

²⁰ Infatti, lo statuto citanovese disponeva che "il Condutor, ne suoi interuenienti, non debano, ne possano tuor Oglio di particolari per meter nelle lume, (...) ma debbano tior del suo e non di quello delli patroni delle oliue" (KANDLER, *Statuti Cittanova*, p. 125).

²¹ Vedi il documento, p. 15-16. Si sentenziava, tuttavia, a Cittanova: "Che il Condutor ne suoi Torchieri non possino tuo dalli Patroni dell'Oliue mazor pagamento de soldi otto per masena, et la decima dell'oglio, cioè dieci misure sijno del paron dell'Oliue, et una del Condutor" (KANDLER, *Statuti Cittanova*, p. 126).

²² Cfr. p. 16-17 dell'Allegato documento.

La ventina di atti che il documento qui allegato propone da questo punto in avanti, si riferisce all'arco di tempo compreso tra il 1780 e il 1786 e costituisce il complesso di "carte" prodotte dal procedimento legale / amministrativo intercorso tra il vescovo di Pola "Monsig. Illustr., e Rever. Gio: Domenico Juras" e il "Sig. Antonio Artusi qu. Sig. Gio: Domenico, che qui presente riceve in Affitto" il torchio del comune di Fasana.

Il 13 maggio 1780 "l'attual Meriga" di Fasana Francesco Chersin qu. Gio: Antonio, ed in oggi eletto per suo Successore Antonio Ferro qu. Nicolò", unitamente ad A. Sain, P. Magrovich, F. Magrovich, N. Sorbola, F. Fabbretto, N. Donorà, M. Lucovich, A. Miton e A. Tamborin "facendo anche per nome di V. Pazzin, "tutti dodeci componenti il Comune di detta Villa, conoscendo quanto sia gravoso, e pregiudiziale al loro interesse riguardante il Torchio di detta Villa, il qual posto all'Incanto per tanti quinquenj successivi è stato deliberato a Persone d'integra pontualità"²³, rilevano che a seguito dell'abrogazione del dazio con l'aumento del dieci per cento a Capodistria, "il povero Comune [*di Fasana*] con li Conduttori passati ha incontrato Litiggi, Spese, bonificazioni, e ritardi di pagamenti", che sono risultati poi di massimo danno tanto al Comune, quanto alla Scuola della Beata Vergine del Rosario "di quella Villa", per cui essi qui presenti, che detengono il diritto della disposizione di concedere il torchio in affitto, convengono di concederlo al Sig. Antonio Artusi che qui presente lo riceve con i seguenti patti: 1. La concessione avrà una durata di dodici anni (a partire dal 1781), per 1252 L. annue, da corrispondersi a Natale e Pasqua (ovvero, in caso di necessità del Comune o della Scuola, con qualche anticipo); 2. Ogni guasto o danno al torchio sarà a carico dell'affittuario; 3. Il "sig. Artusi s'obbliga, & impegna di proseguir la Causa, che pende al Consiglio di XL. C.N. in Venezia tra esso Comune di Fasana, e la Comunità di Dignano in proposito, che tutte l'Olive raccolte nelle Piantesistenti sul Territorio di Fasana, e acquistate dagli Dignanesi debbano esser macinate in quel Torchio di Fasana, locchè apporterebbe un massimo incremento alle Casse del Comun, e della Scuola precitata"²⁴. L'atto contrattuale ebbe l'approvazione pub-

²³ La quasi "perfetta integrità morale" richiesta ai *Condutori* dei torchi, veniva delineata come in nessun altro luogo, nell'articolo "*VIII*" (*sic!*) della carta statutaria di Cittanova: "Che detto *Condutor* sia obligado ogn'anno durante la sua condotta tuor nel suo Torchio per Torchieri Vomini da ben, e da buona fama, che siino atti, esperti, e sufficienti al lauorar in Torchio, et al far dell'Oglio, acciò sia ben gouernato, et non decipada l'Oliua, et presentino detti Torchieri il giorno di S. Andrea al Clarissimo Sig. Podestà, et suoi Onorandi Giudici da esser a quelli per sua Sig. Clarissima dato Sacramento ad uno, per uno, d'operar, et far il suo Officio realmente, et sinceramente senza fraude, ne ingano" (KAN-DLER, *Statuti Cittanova*, p. 125).

²⁴ Il tutto fu sottoscritto dai testimoni Domenico Vio e Mattio Tamaro e l'Atto copiato, con l'apposizione del "solito sigillo" da parte di "Bortolamio Poppazzi di Ven. Aut. Pub. Nod." (cfr. Allegato, p. 19-21). La normativa che "proibiva il trasporto delle olive per macinarle nei Torchi fuori del proprio territorio, risaliva ad un Proclama del 1749"; va ricordato anche che "in antico si salavano le olive nelle botti, particolarmente dal 1692 al 1735", probabilmente

blica, a firma di "Paulus Raynerius Dei Gratia Dux Venet. &c., Nob., & Sap. Viro Jo: Moro de suo mandato Pot., & Cap. Justinopolis" – cioè Doge e Rettore capodistriano, il 27 ottobre successivo²⁵.

Il primo Atto datato 1785 (25. *Mensis Junii Actum Polae in Episcopalis Palatio*), costituisce in effetti il momento chiave dell'avvio della disputa suaccennata: infatti, in quel giorno, alla presenza dei testimoni Gio: Scorzo (arciprete di Fasana) e Gabriel Piccoli (da Rovigno), di A. Diedo (da Venezia, Procuratore della N.D. Diana Marin, *relitta* - vedova), di F. Dana ("Publico Nodaro in quella Metropoli – Venezia"), mons. Vescovo G. D. Juras, apponeva la sua firma sull'atto di acquisto²⁶ dei "titoli Dotali della medesima N.D. Azionaria, de quali per la Morte de qu. N.H. suo Consorte si è resa libera d'ogni vendita, e disposizione, [*per cui*] vende liberamente la Ponta di S. Lorenzo con tutte le sue abenzie, cioè Terre, Piantade, Orti, Cortivi, Olivari, e Vegetabili d'ogni sorte con tutte le Fabbriche in essa Ponta esistenti, non che le Pille da Oglio", a Monsig. Vescovo acquirente²⁷.

Il pasticciaccio giudiziario che ne sarebbe derivato, non poteva che iniziare nella stagione della raccolta e della spremitura delle olive, e così il "30 gennaio 1786" A. Artusi "Conduttore del Dazio Torchio della Villa di Fasana di ragione di quel Comune da lui avvocato per annua riguardevole summa, il quale venuto essendo a cognizione, che questo Illustr., e Rev. Monsignor Vescovo Gio: Domenico Juras, cerchi di portare in altro Torchio le Olive raccolte nelli Stabili di sua ragione nella punta di San Lorenzo presso la Villa sudetta, le quali devono esser torcolate in quel Torchio per ogni principio di ragione, di legge, di fatto, e di consuetudine, & essendo una tal novità molto pregiudicievole all'interesse di esso Sig. Costituente, e di un pessimo esempio agl'altri ch'anno [*sic!*] Olive sul tener della Villa sudetta, (...) protesta amplamente, e solennemente (...) che le Olive del sudetto Monsignor Illustr., e Rever. Vescovo Juras devono essere torcolate nel Torchio nominato a condizione degl'altri tutti, e (...) per

onde poterle macinare con maggior agio, sul territorio, in un arco di tempo più lungo, nel rispetto delle disposizioni di legge (cfr. RADOSSI-PAULETICH, "Repertorio", p. 347-348). Secondo A. Angelini, all'epoca (fine Seicento), "le olive ritraibili dal territorio di Rovigno in anni fertili ammontavano a 12 m. macinate di 20 brente l'una, che potevano dare anche 24 m. barile d'olio, secondo il più o meno nutrimento delle olive" (*IBIDEM*).

²⁵ Vedi p. 22 dell'allegato documento.

²⁶ Cioè "acquista per sé, & Eredi, e loro Successori in perpetuo per Ducati quattromille, e cinquecento in Moneta Veneta" (Allegato, p. 24).

²⁷ Ecco l'estensione dei beni dei quali il vescovo Juras poteva "goder, posseder liberamente, e disponer con quel diritto di proprietà, che se gli compete": "Confina ad essa Ponta da Levante Strada Pubblica, che conduce da Fasana a Pola, Beni de Particolari, e la Ponta Vallandon [recte *Valbandon!*?], Ponente la Riva del Mare, e Tramontana la Via antedetta di Fasana &c., e questi Stabili tutti, Vegetabili, Fabbriche, e Pille" (cfr. allegato documento p. 25). Veniva reso pubblico "il presente Instrumento al luoco solito *ut de more*, per il Comandador Zuanne Bazzo", alla presenza di molte persone, "& *praecipue* Stoggiane [cioè: *Stojan!*] Lubotina q. Elia detto Crivva da Perri [*Peroi!*], e Zuanne Fioli" (*Ibidem*, p. 26).

reprimere l'accennata novità di danno gravissimo non solo all'attual Conduttore, ma anche alle ragioni del detto Comune per le Affittanze successive"²⁸.

"Antonio Juras di Monsig. Illustr., e Rev. Vescovo" Procuratore, ricorreva all'esposto in data 20 dicembre 1785 (M.V. 12 febbraio 1785), poiché *per Legge sancitum sit quod unusquisque frui debeat immunitatibus, libertatibus, & juribus cuiuscumque subjecto Sereniss. Dominio Nostro competentibus*, richiedendo energicamente che il predetto mons. Juras possa con libertà e immunità *Macinandi facere Olivas ex propriis Bonis Collectas in quibuscunque Torculis tam Fasanae, quam Dignani, & alibi ubi praedicto Instanti placuerit*.

Due giorni più tardi, il podestà di Dignano Domenico Pisani faceva praticare l'Atto di Bollo – rilasciato "sopra le riverenti istanze" di A. Artusio – "nel Torchio grande di ragione della Comunità posto nella Contrada detto Porturiol sopra l'Olive tutte tanto esistenti, e che esisteva, e capitar potessero di particolar ragione" di mons. Vescovo, imponendo a Zuanne Fortunato, Zupano²⁹ del torchio, "perché nè per se, nè col mezzo de suoi Uomeni, e di qualunque altra Persona ardisca di far macinare le Olive bollate"³⁰. Girolamo Medini, avvocato di parte lesa (cioè di A. Artusi), inoltrava a questo punto una *Scrittura avversaria al taglio*, spiegando come fosse "innegabile, che le Olive nate, e raccolte nella Villa di Fasana soggetta alla Giurisdizione di Pola debbano esser condotte, e macinate nel Torchio di quella Villa, proibito essendone l'estrazione per tradurle negli altri Torchi circonvicini"³¹, esprimendo sorpresa "delle novità scandalose, che pretendevano di fare gli Agenti del Nob. e Rever. Mons. Vescovo" e, aggiungeva "se Monsig. pretende d'aver de' titoli, e delle immunità per far macinare le proprie Olive raccolte nella Villa di Fasana in quel Torchio più gli aggrada diversamente da tutti gli altri"³², deve proporle avanti il Giudice competente"³³. Ed in-

²⁸ Del tutto e per tutto venne tempestivamente informato Nardo Sorbola, Meriga di Villa Fasana, con copia fatta eseguire da Carlo Marinoni "Nod. all'Offizio Civile della Città di Polla" (vedi l'Allegato, p. 27-28).

²⁹ Gli uomini che venivano occupati nel torchio, "formavano una famiglia che aveva del patriarcale, [ed] era regolata e ordinata dal Priore, che con una denominazione d'origine slava proveniente dall'Istria interna chiamavasi *Zupàn*. A questi tutti obbedivano con scrupolosa disciplina. Il Priore o *Zupan* era il primo operaio e tutti gli altri sottostavano ai suoi ordini. Poi veniva il *Capo*, il quale si accordava ed agiva di concerto col Priore, anzi per certi incarichi egli diventava il controllore del Priore stesso" (cfr. RISMSONDO, p. 36).

³⁰ Cfr. p. 32 dell'Allegato. La parte avversa avanzò ricorso il 21 febbraio 1785, adducendo particolari titoli e diritti del prelato.

³¹ Dello stesso tenore erano le norme contenute nello statuto di Cittanova: "Che niuno sia di che grado, et condicion esser si uoglia, che auerà Olliue sopra questo Territorio non possi ne debba portar quelle fuori di esso Torchio, ne meno quelle disfar fuori del detto Torchio, sotto pena di perder l'Olliue, Ooglio" (KANDLER, *Statuti Cittanova*, p. 127).

³² Lo statuto di Cittanova (art. XV) regolamentava così questa materia: "Che niuno sia di che grado, et condicion esser si voglia (!), che auerà Olliue sopra questo Territorio non possi ne debba portar quelle fuori di esso Torchio, ne meno quella disfar fuori del detto Torchio senza però licencia del Conductor di quello" (KANDLER, *Statuti Cittanova*, p. 127).

³³ Vedi pp. 39-40 del documento.

fatti, il 4 marzo, Alessandro Bon Conte e Provveditore di *Polla (sic!)*, informava gli "Eccell. Sign. Capi del Consiglio Seren. di 40. C.N." in Venezia di fare "commetter personalmente al sudetto Rever. Juras Vescovo, che termine giorni otto presentar debba in questa mia Cancell. gl'asserti suoi Privileggj, & Beneficj per la Macina delle Olive, e le altre Carte di cui intende valersi nella Pendenza di Giudizio".

Fu un avvenimento determinante, nel prosieguo della contesa, la convocazione del "Comune e Popolo di Fasana (...) congregati nel Luogo solito, e con le solite forme, (...) e premesse le debite licenze, in *generale Vicinia*, in cui intervennero li Capi di Casa al numero di 58. compreso l'attual Meriga Nardo Sorbola", producendo la seguente "Parte": 1. Risultava oneroso per i fasanesi "Macinar le Olive in quel Torchio", versando l'ottavo invece del decimo in uso a Dignano ed altrove in Istria³⁴; 2. E' "ingiustissimo il trattenimento incompetente del Polpame per conto de' Conduttori del Torchio, & a pregiudizio di quelli poveri Villici"; 3. E' caduto "in ommissione" A. Artusi, poiché doveva "proseguir, ed in speranza compir in un bienio la Causa, che pende al Serenissimo Consiglio, di 40. Civil Novo, contro la condotta di Dignano concernente il diritto di Macinare in quel Torchio le Olive, che si raccolgono dalle Piante esistenti sul tener di questa Villa comprate, e possedute da raccolte Famiglie di quella Terra, della qual questione non si è veduto per anche sebben sia spirato un Quinquennio verun incominciamento". Spiegata ogni cosa, si votò "a Bossolo, ed ottenne Voti favorevoli tutti 58., contrarj 0; Sicchè fu presa con la risserva di destinare un Procuratore³⁵ con ampla facultà nel proposito a spese di tutta l'intiera Popolazione, [*onde*] far Ricorso a piedi di Sua Serenità, (...), perchè o in via deliberativa, o in via giudiziaria venga deciso sopra gli Argomenti espressi nella presente"³⁶.

Il 24 marzo 1786 il Podestà e capitano di Capodistria Flaminio Corner (1786-1787) approvava l'elezione del Gobbi e assentiva "supplire alle spese occorrenti col Danaro di ragione di quel Comun, (...) dovendo aver in riflesso egli per altro il possibile risparmio nelle spese da incontrarsi per conto di detto Comune"³⁷. Comunque, probabilmente nel corso del mese di aprile, si verificarono tentativi di "scasso", poiché, come citato da testimoni oculari, "nel ritorno, che fece il Fabro d'Ambrosi dal

³⁴ Così, ad esempio, la Carica di Capodistria "significava" al podestà di Rovigno G. Salamon (1748-1749) e al suo successore M.A. Balbi (1749-1750) che "nei torchi correva debito a chi si sia far disfar le sue olive, e d'ogni libbre cento e dieci d'olio se ne corrispondevano al Conduttore dieci per dazio. (...) Per l'estrazione dell'olio si pagava il dazio dell'orne; chi estraeva lo corrispondeva in somma di soldi otto per barila" [KANDLER, *L'Istria*, a. VII, 1852, p. 38 e 50]. A Dignano, "per *ouna masena de vuli* lavorata nel frantoio il Priore, *Zupàn*, incassava 25 soldi di molenda, denaro che veniva spartito fra tutti i *torceri* alla domenica" (cfr. RISMUNDO, p. 38-39).

³⁵ Il 19 marzo 1786, sarebbe stato eletto con "Voti favorevoli 48. Contrari niuno" tale Zuanne Zobbi (anche *Gobbi?*).

³⁶ Ovviamente, la richiesta sarebbe stata inoltrata "dopo che sarà firmata da Sua Eccellenza Conte, e Proveditor di questa Città" (cfr. Allegato, p. 45-47).

³⁷ Cfr. p. 51 del documento allegato.

Torchio grande [*di Dignano*] in compagnia del Sig. Antonio Borbato teneva in mano un Caenasso, Seratura, e suoi Strumenti”³⁸.

E fu così che si giunse all’ordine del “Consiglio Eccell. di 40. C.N.” indirizzato a “Zan Battista Medin Interv., e per nome del Sign. Antonio Artusi, che termine giorni tre presentar dobbiate nel detto Ser. Cons. le Carte tutte riguardanti la Pendenza tra il Comun di Fasana da una, e la Comunità di Dignano dall’altra” circa l’affitto del torchio. Da parte sua, il Vescovo polese inoltrava una prima scrittura il 4 maggio 1786³⁹, ed una seconda, il 5 dicembre p. v., molto estesa e incredibilmente documentata, presentando oltre ad una parte introduttiva, soprattutto l’enumerazione / denuncia di ben quattordici casi di mancato rispetto delle norme di legge da parte di A. Artusi, quelle medesime norme alle quali egli si era sino a qui richiamato nel contestare / denunciare a sua volta il comportamento del vescovo polese. “Non possono esser più destituti, & irragionevoli li assunti di esso Artusi, ne più ingiusto l’effetto contestato (...) a voler spogliar di fatto esso Monsignor Juras della natural libertà in cui si attrova, (...) ma comprendendo lo stesso Monsignor Juras, che l’unica base di esso Artusi consiste nella negativa de’ fatti, ha rissolto d’illuminar la Giustizia dei fatti medesimi”. E così era accaduto, e accadeva ancora “che il Sign. Pietro Toffetti ha tradotto più volte nel Torchio di *Dignano* tutte le sue Olive raccolte nel Tener di Fasana, ove tiene anco Casa Dominicale; (...) che le Olive di ragione di alcuni Abitanti in *Pro-montore* raccolte nel Tener, e vicino a Polla sono state portate, e si portano nel Torchio *Medolino*; (...) che nel Torchio di Fasana le Olive sono spremute non già nelle Sporte, come vogliono le Pubbliche Terminazioni, ma bensì nel Sacco, e senza Mangano, a differenza degli altri Torchi in Provincia”, ed infine pure “che alli *Torchi di Rovigno*⁴⁰ si corrisponde l’undecimo per la macinatura delle Olive, senza che li Torchi percepiscano per se alcuna parte del Polpame, a quelli di *Pirano* il duodecimo, & a quelli di *Capodistria* il decimoquarto, & il Polpame al rispettivo Proprietario delle Olive, a quelli di *Dignano* si corrisponde il decimo, & il Polpame al Proprietario delle

³⁸ Ed ancora: “verissimo, che ritornando il medesimo dal Torchio grande in compagnia con il Sign. Antonio Borbato disse a me, ed a Nicolò Dorliguzzo, che saressimo Testimonj aver lui cavato il Caenasso, e Seradura, con Occhietti della Porta del Torchio stesso di commissione, & ordine positivo del predetto Sign. Antonio Borbato il quale ratificò una tale verità” (vedi Allegato, p. 52-53).

³⁹ Scriveva l’*Avogador* del prelato: “(...) Se crede esso Conduitor di poter togliere a detto Monsignor un così giusto dritto annesso alla di lui proprietà, e di poter avere egli per di lui qual si sia titolo un *jus* non solo di macinare privatamente a qualunque altro le Olive in Fasana, ma di obbligare anche li Possessori Forestieri di Olive raccolte in Fasana a doverle macinar al suo Torcolo piuttosto che altrove; (...) implora riverente esso Monsignor Juras dai Voti Augusti del presente Serenissimo Consiglio [*che non*] (...) possa venir da esso Artusio impedito a Monsignor Juras la macinatura delle proprie Olive raccolte alla Punta di S. Lorenzo di lui recente Acquisto a quel Torcolo, che più conviene al di lui interesse essendo questa una ragione, e un dritto naturale della di lui proprietà” (cfr. Allegato, p. 54-55).

⁴⁰ Cfr. RADOSSI-PAULETICH, “Repertorio”, p. 288 (“i privati corrispondevano all’abboccatore 10 libbre di olio ogni 110, ed il Comune incassava vistosa affittanza”).

Olive, & a quello di Fasana l'ottavo con il Polpame anche delle Olive per conto del Torchio contro il costume di tutta la Provincia"⁴¹.

Non ci è dato sapere con certezza, come si sia conclusa la causa, mancando i dovuti documenti, né essendo possibile interpellare fonti alternative.

Comunque, visti i numerosi precedenti casi di violazione delle leggi citati e denunciati dal Vescovo, è lecito supporre che il verdetto finale possa essere stato a favore del prelado, certamente avvantaggiato dal suo *status* sociale che, all'epoca, contava molto e poteva ancora garantirgli qualche "sopravvissuto privilegio".

Il documento che qui si pubblica, è custodito nei fondi della Biblioteca Speciale Scientifica del Centro di ricerche storiche di Rovigno, nro di inv. 911/L/1994, acquisito nel corso del 1994; consta di 31 fogli (62 pagine) a stampa, numerati e rilegati (con filo), entro copertina d'epoca, di carta più rigida; formato: 28 x 19 cm. Nella trascrizione, è stato rispettato integralmente il testo originale, intervenendo raramente a sciogliere qualche problema utile ad una corretta lettura e comprensione dei contenuti (qualche abbreviazione è rimasta irrisolta!), mantenendo intatta la punteggiatura e l'ortografia, rispettando insomma le precipue caratteristiche grafiche e linguistico-morfologiche del tempo. Nelle numerose e spesso lunghe note, ci siamo preoccupati di offrire a chi legge le peculiarità storiografiche, linguistiche, toponomastiche e onomastiche del territorio e le necessarie notizie biografiche su singoli e casati, abbondando piuttosto che *deficere* nell'apparato scientifico.

⁴¹ Eccone alcuni altri: "Che le Olive raccolte dalli Dignanesi, e *Perajesi* [*sic!*] nel Tener di Fasana sopra Beni di loro ragione sono state senza opposizione alcuna delli Conduttori passati nel Torchio di Fasana, e dell'attual Conduttore Artusi portate, e si portano nel Torchio di Dignano, e rispettivamente in quello di Perri"; Che le Olive raccolte dalli *Dignanesi* nel tener di Galesano Giurisdizione di Polla sono state portate, e si portano nel Torchio di Dignano senza opposizione alcuna delli Proprietarj del Torchio di Galesano; (...) Che negl'anni passati le Olive di *S. Lorenzo di Fasana* sono state portate a Dignano senza opposizione del Conduttore del Torchio di Fasana; Che il Nob. Sign. Alvise Gavardo quon. Gio: Battista abitante in *Capodistria* sua Patria ha portato molte volte a Capodistria sua Patria le sue Olive raccolte a Fasana o tutte, o in parte senza opposizione alcuna del Conduttore del Torchio di Fasana" (cfr. Al-legato, p. 57-62).

ALLEGATO

(Il documento)

PER

Monsign. Gio: Domenico Juras Vescovo di Pola

CONTRO

Il Sign. Antonio Artusio⁴². AL LAUDO.

TESTAMENTO LAURA MAGNAFIGHI.

1650. 3. Giugno.

Dove conferitasi la Sig. Laura Magnafighi al presente Consorte del Sig. Giacomo di Giudici⁴³, la qual fatto chiamar me Nod⁴⁴., che la trovai sedendo sopra un Scagno⁴⁵ sana Id-dio grazia di mente, & intelletto com'anco del corpo, & venendo lei malamente trattata dal suddetto suo Marico [*sic*]⁴⁶ con gravi martiri, & desiderando lei disponer delli suoi Beni con il presente Testamento qual intende ora fare, annullando cadaun altro Test., & altra ordinazione che per avanti lei avesse fatto, & ordinato, servato la Legge di questa Terra &c.

*Item*⁴⁷ lassa alla Comunità di Fasana⁴⁸ il suo Torchio esistente in Fasana con condizione, che il tratto⁴⁹, che si caverà da quello così d'Oglio, come d'altro sia dato tre parti di quello alla Scuola del Santissimo Rosario⁵⁰ di detto luoco, & la quarta alla detta Comunità, mentre però la medema Comunità lo tenisse in se stessa, & Affittandolo ad altre persone tutto il tratto del-

⁴² Anche *Artusi* (in ben 46 casi!); famiglia nobile di Pola e di Parenzo, confermata nobile nel sec. XIX. Presente pure a Rovigno, dove possedeva terreni ed una rinomata fabbrica di cera, attiva sino ai primi del Novecento; *Carlo* Artusi fu aggregato nel 1802 al Civico Consiglio di Rovigno. *Giovanni A.* (+ 1800) da Parenzo, dottore in sacra teologia e ottimo predicatore, diede alle stampe molte orazioni nel 1767, 1772 e 1779 (vedi DE TOTTO, "Famiglie", a. 1943, p. 145-146).

⁴³ Il cognome *Giudici* è ancora presente nell'area della polesana (a Sissano); tuttavia - curiosamente - non compare nel *Cadastre* (!?).

⁴⁴ Sta per *Nodaro*.

⁴⁵ Voce arcaica per "scanno, panca". A Venezia era "arnese di legname sul quale si siede o sedendo si tengono i piedi", perciò talvolta detto anche *puzapie* (BOERIO).

⁴⁶ Evidentemente vale *marito*.

⁴⁷ Cioè "nello stesso modo" (CAMPANINI-CARBONI).

⁴⁸ "Borgata (1092 ab.) nel distretto di Pola, sulla costa orientale del canale omonimo. Si può dire la vedetta avanzata di Pola sul mare verso maestro, come lo è Veruda verso mezzogiorno. Il movimento di navigazione di Fasana è di 111 mila tonn. all'uscita. Il canale che si stende tra il litorale di Fasana da P. Barbariga a P. Cristo, e le isole dei Brioni, vien detto tanto *Canal di Fasana* quanto *Canal dei Brioni*. E' il vero antiporto di Pola. Codeste acque furono tinte altre volte di sangue italiano in lotte fraterne; celebre fu specialmente la battaglia navale del 1379, in cui i Genovesi batterono la flotta dei Veneziani, i quali poi, con Vittor Pisani presero la rivincita nelle acque di Chioggia" (MARANELLI). "Durante la dominazione veneta, Fasana rappresentava uno dei punti più vitali del circondario polese; nell'anno 1741, quando Pola contava non più di 700 abitanti, Fasana ne aveva 503; ne contò ben 1785 nell'anno 1910" (KRNJAK-RADOSSI, "Notizie araldiche", p. 310). Per un breve approfondimento sulla storia di Fasana, vedi ALBERI, pp. 1806-1812). Scrive il PETRONIO (p. 288): "(...) Chiama il Coppo *Fasana* col nome di *Cortina*, ch'è quanto a dire *Contrata*, Borgo. (...) , ed ivi è buon traffico de' vini, formenti, avena et altro per essere uno de' Porti di cui si servono li Popoli di Dignano. (...) Fanno buoni vini *et oglio* (...)".

⁴⁹ Nel significato di "ricavato".

⁵⁰ Successivamente anche "*Beata Vergine del Rosario*"

l'Affitto sia della Scuola sudetta, dovendo l'Intervenienti⁵¹ della medema Scuola farli far una Lampada d'Argento per l'Amontar di Ducati cento, & che quell'Anno, che si farà detta Lampada siano patroni di colezer⁵² quell'Anno tanto l'Oliva, che sarà sopra li Olivari⁵³ a S. Lorenzo⁵⁴ con l'obbligo alla det-

p. 2

ta Scuola di far celebrar perpetuamente una Messa ogni settimana, & ogni capo dell'Anno far celebrare il suo Anniversario, intendendo, & diciando [*sic*]; che per un Anno tanto possi Mis. Domenico Benussi⁵⁵ quello tenir, & tirar l'utile quell'Anno, che a lui parerà, & piacerà, & colezer l'Oliva delli Olivari sudetti, ne essendo lui possino ciò conseguire li suoi Figlioli, & oltre quell'Anno sia come di sopra. *Item* lassa a missier Domenico Benussi il Torchio di sua ragione esistente in Peroi⁵⁶, la sua Vigna in Contrà di Visan⁵⁷, & il Debito delli D. 150., che li va debitore, che niuno possi di quello pretendere né molestarlo in conto alcuno, con obbligo di mandar una persona divota a Santa Maria delli Angioli della Città d'Assisi per Anima sua &c.

Io Antonio Veneruzzo⁵⁸ fui presente a quanto di sopra, e dichiarato, e mi son sottoscritto per nome proprio, & di Mis. Lorenzo Damianis⁵⁹ de missier Vido per non saper lui scriver.

⁵¹ "Patrocinatore, Sollecitatore. Propriam. era quello che sotto la scorta d'un Avvocato difendeva ai tempi Veneti ed agiva nelle cause altrui. Dicesi anche *Procuratore*" (BOERIO).

⁵² Sta per "raccogliere", cioè *colèzer* (ROSAMANI).

⁵³ La variante *olivàr* è tipica dell'area meridionale dell'Istria; più a settentrione predominava la voce *olivèr* (BOERIO).

⁵⁴ È l'area dove sorgeva la chiesa di *San Lorenzo*, attribuita al medioevo, diroccata già nell'Ottocento, della quale sono rimasti solamente parti dell'arredo ecclesiale in pietra e frammenti di elementi architettonici pertinenti i periodi bizantino, preromanico e gotico, oggi custoditi nella collezione medievale del Museo Archeologico dell'Istria, a Pola" (KRNJAK-RADOSSI, "Notizie araldiche", p. 310). Nella villa romana a S. Lorenzo, con edifici per la lavorazione dei prodotti della terra, furono trovate alcune lapidi, una delle quali ricorda un personaggio della famiglia Modia, presente a Pola, altra Titacia figlia di Quinto con il cognome Bona (cfr. ALBERI, p. 1810).

⁵⁵ Cognome tipicamente rovignese, ma, a seguito di immigrazione, divenuto anche 'dignanese' (nel 1945 vi furono attestati sette nuclei) e 'polese' (con 11 famiglie) (cfr. AA. VV., *Cadastre*, s.l.); per altre presenze in area istriana, cfr. BONIFACIO, vol. III, p.72-73.

⁵⁶ *Peroi*, "è un "villaggetto (287 ab.) nel distretto di Pola, a pochi km. da Fasana, colonia di bocchesi e montenegri, importata dai veneziani nel 1658, che esercita ancora il rito greco-scismatico" (MARANELLI). L'abitato, menzionato già nel IX sec., fu abbandonato nel periodo tardomedievale dopo un'epidemia di peste, ma ripopolato con tredici famiglie serbe ortodosse, accompagnate dal prete Michele Ljubotina (cfr. KRNJAK-RADOSSI, "Notizie araldiche", p. 311). Per una particolareggiata e approfondita cronaca dell'investitura dei fondi all'atto della fondazione della colonia, cfr. lo scritto "Notizie riguardo *Peroi*" [DALLA ZONCA, *L'Istria*, VII, 1852, p.137-140].

⁵⁷ È il latino *Visianum* (1380), e *Visan* (1472), bosco nei pressi di "Valbendòn" (cfr. RADOSSI, "La toponomastica comparata", p. 99). "In contrada *Visignana* o *Visiàn* vennero scoperte tombe ad incinerazione in una delle quali fu trovato un piccolo bronzo di Magna Urbica, moglie dell'imperatore romano Carino, del III secolo" (ALBERI, p. 1785-1786 e 1807 - *Visanello*).

⁵⁸ Nella città di Pola furono rilevati nel 1945 ben sei nuclei familiari, a Sissano due (cfr. AA. VV., *Cadastre*, s.l.).

⁵⁹ Un *Antonio De' Damianis*, figura tra i *Savii* ai quali fu ordinato (1492) che "removessero le cose superflue d'esso [*Statuto*], a quelle mancassero supplissero, le corrotte correggessero, le utili comprobassero, le additioni aggiungessero et finalmente facessero novi Statuti" (AA. VV. *Statuto*, p. 340). Successivamente, forse anche *Damiani*: a Dignano, nel *Cadastre* (1945), rilevati 14 nuclei familiari. In PETRONIO (p. 288), ricorre un tale *Damini*.

Io Helleno Barbo⁶⁰ da Montona al presente comorante⁶¹ in Dignano fui presente quanto di sopra.

Io Antonio Gorlato⁶² fui presente.

Io Damiano Damianis de Vido fui presente a quanto di sopra.

Io Antonio Gorlato per l'Autorità Veneta Nod. Pubblico ho stupulato⁶³ [*sic*] il presente Testamento, & in fede mi son sottoscritto.

p. 3

Adi 31. Agosto 1650.

Seguita la Morte della sudetta Sig. Laura fu publicato il presente Testamento da me D. Domenico Vernizzi d'ordine del sudetto Nodaro alla presenza delli infrascritti Mis. Gio: Maria Manfelini, Mis. Iseppo de Rossi⁶⁴, mis. Bastian Bubesich⁶⁵, & mis. Mattio Cerlon⁶⁶.

Io Antonio Gorlato ho estrato la presente Copia dalli Atti di D. Antonio mio Padre Nod. Pub., & per fede sottoscritto.

Adi 17. Gennaro 1786. M. V. Pola.

Il presente Testamento de dì 3. Giugno 1650. Ordinato, e fatto scrivere dalla Testatrice quond. Sig. Laura Magnafighi fu estratto da mano fida da una Copia Autentica esistente in un Libro cucito del Comun di Fasana di questa Giurisdizione, il quale fu da me infrascritto Nod. Incontraro *de verbo ad verbum*⁶⁷, & *concordavit &c.*

Antonio Barbato⁶⁸ Pub. Nod.
in fede &c.

*Omissis Legalitate*⁶⁹.

⁶⁰ Infatti, è antichissima famiglia di Montona (si diramò anche a Cosliaco e Buie); aggregata nel XV sec. alla nobiltà di Pola, Nobili anche di Capodistria e di Parenzo (1674). Vennero a Pola pure come maestri di scuola. Hanno diretta attinenza con i *Barbo* di Capodistria (cfr. RADOSSI, "Notizie storico-araldiche di Montona", p. 164-169).

⁶¹ "*Commorante*, che ha dimora in un luogo, abitante" (BATTAGLIA).

⁶² Nota famiglia autoctona dignanese (nel 1945 attestate ben 36 nuclei!); qui Antonio Gorlato è "per l'Autorità Veneta Nod. Pubblico", colui che ha "stipulato il presente Testamento". Nel XX secolo si distinsero *Achille* Gorlato, storico ed etnografo istriano, nonché socio dell'Ateneo Veneto, e la figlia *Laura*. Nel 1945 il *Cadastre* registrò anche a Fasana tre famiglie.

⁶³ Sta per "stipulato".

⁶⁴ *Rossi*: antico casato di Pirano duecentesco nella forma (originale) *Rosso* (nel 1945 vi erano viventi ben 15 famiglie); alcuni *Rosso* continuano anche come *Rossi* e *Derossi*, in particolare a Pirano e a Trieste (vedi BONIFACIO, v. IV, p. 191-197). Il casato era sparso in tutta l'area istriana: a Cittanova, Umago, Montona, *Pola* [Rosso 2 nuclei, Rossi 12], Rovigno, Arsia, Pisino, Cherso, Laurana, Ica e Abbazia.

⁶⁵ *Bubesich*: forse da *Bubicich* (a Pola, nel 1945, cinque famiglie).

⁶⁶ Famiglia autoctona di Dignano; nel 1945 il *Cadastre* (vedi), ne ha rilevato qui ben 11 nuclei. Tra i *Savii* di Dignano nel 1492, figurava un *Domenico Cerloto* (vedi AA. VV., *Statuto*, p. 192).

⁶⁷ Cioè "parola per parola, letteralmente".

⁶⁸ "*Barbat(i)o* – famiglia Nobile di Pola nel 1678, aggregata nel 1756 alla Nobiltà di Pola. Probabilmente era un ramo dei *Barbati* – Famiglia Nobile di Parenzo nel 1679; *Anna dei Barbati*, Patrizi veneti oriundi di Trieste" (DE TOTTO, "Famiglie", a. 1943, p. 179).

⁶⁹ Anche *Omissa Legalitate*.

p. 4

**TERMINAZIONE DELL'ILLUST., & ECC. SIG. GIO: BATTISTA BON⁷⁰
IN MATERIA D'OGLIO.
Capodistria 3. Dicembre 1734.**

Fu sempre oggetto di Pubblico impegno la materia degli Ogli, & in più tempi furono dall'Eccell. Senato emanati Decreti per assicurare con l'Esazione del Dazio il Reggio suo Patrimonio, e por argine all'avidità, & alla malizia⁷¹ de' Trasgressori. Per tale importante riguardo fu sin dal 1632. 26. Giugno, 1634. 16. Settembre prescritta alli Pubblici Rappresentanti di Capodistria l'Inquisizione, e successivamente voluta, e praticata con salutar mira di scuoprire li defraudi, di castigare li colpevoli, & assicurare una si riguardevole Rendita al Pubblico Errario &c.

Omissis.

Quarto. Seguendo Vendite di Polpame⁷² non abbia in alcuna maniera da esser spremuto in Case private, nelle quali s'intenderà rissolutamente proibito l'uso dei Torchj, & altri Istrumenti, dovendo il detto Polpame solo servire per il fuoco⁷³, e per Animali, ma mai per

p. 5

lavoro d'Oglio, potendosi con tal pretesto lavorare delle Olive, il che è rissolutamente vietato.

Quinto. Dovranno i Patroni dell'Oglio nell'atto, che lo ricevono dal Torchio fare di proprio pugno al Torchiero⁷⁴, o sia Abboccator⁷⁵ in Libro che sarà d'Anno in Anno per tal effetto tenuto una Ricevuta, specificando la summa del loro Oglio, e così essendo stato proibito col Capitolo primo, che chi si sia non possa in Casa privata vender Oglio a minuto⁷⁶, ora pure viene rissolutamente ordinato, che chiunque averà Oglio abbia preciso debito, volendolo vendere, e di dare in Nota il Nome, Cognome, e Patria del Compratore nella Cancelleria di quel luoco, e nel caso solo, che il Compratore fosse Forestiero, e Persona incerta, sia responsabile il Pa-

⁷⁰ *Zan. Battista Bon*, Podestà e Capitano di Capodistria (25 febbraio 1734 - giugno 1735) (cfr. NETTO, p. 158).

⁷¹ "Detto per *astuzia*" (BOERIO). L'espressione sarà usata da tutti i rettori capodistriani che successivamente emetteranno una Terminazione in "materia d'Ogli".

⁷² È la "*sansa*"; (...) pannello (residuo dell'oliva dopo estratto l'olio)" (ROSAMANI). "Il residuo della spremitura delle olive, costituito dai noccioli, dalle bucce e dalla polpa pressati; viene usato per un'ulteriore lavorazione che possa estrarre l'olio ancora contenuto, oppure previa eliminazione dei noccioli, come mangime per il bestiame" (BATTAGLIA).

⁷³ "La pasta delle *sporte*, lasciato l'olio, diveniva asciutta, friabile: era il *nucio*, la *sansa*" (cfr. RISMONDO, p. 29). La *sansa*, dopo essiccazione, poteva essere usata anche come combustibile.

⁷⁴ Cioè "oliaro, frantoiano" (ROSAMANI).

⁷⁵ Si tratta dell'"*Appaltatore e Arrendatore*. Colui che assume in appalto e a proprio rischio qualche rendita dello Stato o un'impresa qualunque. (...) *Finanziere* o *Fermiere*, dicesi l'Appaltatore – *Apaltador* di oggetti di pubblica finanza" (BOERIO).

⁷⁶ Vigeva la proibizione della vendita dell'olio al minuto privatamente, ciò che invece veniva fatto spesso dal Fondaco "per comodo della povera gente". A Rovigno, quest'olio si teneva in *pile* (contenitori di pietra) nel Fondaco di S. Damiano; alla sua vendita veniva delegato un Deputato, eletto dal Consiglio dei Cittadini, per ballottazione, per un anno (poi due, ciascuno per sei mesi) (cfr. RADOSSI-PAULETICH, p. 301).

trone dell'Oglio dell'importar del Dazio, intendendosi dover esser debito de' Botteghieri⁷⁷ il tenere esatto registro di tutte le Comprede⁷⁸ da essi fatte.

Omissis.

X. Chi si sia non possa far Estrazione d'Olive atte a far Oglio, senza previa permissione della Carica delegata, che dovrà in ogni tempo assicurarli della qualità, e quantità dell'Olive, come anco del luoco dove ha ad esser ridotto, e delle Persone, a cui ha ad esser

p. 6

consegnata, registrando tali Licenze col debito del responsale⁷⁹, non soggette peraltro le Olive nere⁸⁰ ridotte ad uso solo di mangiare; che tali però averanno ad essere ad esecuzione de defraudi conosciute.

Omissis.

XII. Così pure li Pubblici Rappresentanti di Capodistria, che pro tempore saranno, doveranno immancabilmente di due Mesi, mandar al Magistrato Eccell. de' Sopra Proveditori agli Oglì una Nota dell'Oglio, che sarà stato estratto da Capodistria, da Pirano, da Parenzo, da Rovigno, e così dagli altri luochi per le più opportune rissoluzioni⁸¹, e per li necessari compensi.

Omissis.

(Gio: Battista Bon Pod., e Cap. G.D.⁸²)

p. 7

**TERMINAZIONE DELL'ILLUST., ED ECC. SIG. Z. GABRIEL BADOER⁸³
IN MATERIA D'OGLI.
Capodistria 24. Ottobre 1747.**

Noi Z. Gabriel Badoer per la Seren. Republica di Venezia Podestà, e Capitano di Ca-

⁷⁷ "Boteghier – Bottegaio; il padrone o esercente della bottega. *Bottegaio* in Toscana vuol dire anche Avventore" (BOERIO). "Botegher – merciaio, spreg. per negoziante" (ROSAMANI).

⁷⁸ Il BOERIO la dice "Còmprita – compera e compra".

⁷⁹ "Termine dell'ex Governo Veneto, e dicevasi il Riscontro o Attestazione che portavasi alla Finanza del pervenimento della merce accompagnata da bolletta daziale d'esportazione. Ora si dice *Reversal*. (...) Dicesi da alcuno nello stesso significato di *Responsabile*" (BOERIO).

⁸⁰ Ma c'era a Dignano (ed in Istria!) anche l'abitudine di usare la *volì bousa*, oltre che per l'olio, anche "negli usi di famiglia. Si distende nelle soffitte perché asciughi e poi si fa bollire. Bollita, si condisce con miele, con foglie di lauro, con arancio; si serve a cena, anzi una volta serviva molto bene ad interrompere in certe giornate il digiuno quaresimale. Viene anche trattata con sale o messa in salamoia senza farla asciugare (...)" (RISMONDO, p. 16).

⁸¹ Nel significato di "Delibere, Decisioni".

⁸² Sta per "G.[ratia] D.[edit]" (?) (CAPPELLI), ovvero "G.[ratia] D.[eo]" (?)

⁸³ Podestà e Capitano di Capodistria, 29 gennaio 1747- 10 giugno (?) 1748. Per notizie sul casato, vedi DE TOTTO, "Famiglie", a. 1943, p. 146; RADOSSI, *Monumenta*, p. 51-52.

podistria, e sua Giurisdizione G.D.

A Freno de Contrabbandi, che riscono⁸⁴ il Reggio Publico Patrimonio nella materia de Ogli, dalla virtù, e zelo del Magistrato Eccellent., che vi pressiede, sono state emanate Leggi universali, e da Precessori Nostri altre particolari già fatte degne della Publica Sovrana approvazione queste rispetto al prodotto della Provincia, all'importante oggetto di tenere in dovere e in obbedienza delle Leggi stesse la malizia de Trasgressori.

Omissis.

Ottavo. Che stessamente siano in preciso debito detti Torchieri, e Soprastanti⁸⁵, che sono eletti, dal Consiglio, remossa qualunque parzialità di dar prelazione a chi prima portasse ne Torchij le Olive, e di macinarle in modo,

p. 8

che non vi sia motivo di poner mano nel Polpame per spremere da esso Oglio, perché in discapito del Proprietario, in pena contravenendo a quest'Atto di Giustizia, e di equità d'essere processati Criminalmente, e condannati a risarcimento del danno non solo, ma afflitivamente ancora ad arbitrio della Carica.

Nono. Che li Torcoletti⁸⁶ abbiano a tener per cadaun Torchio, gli otto Uomini prescritti dalle Capitolazioni della Comunità di Rovigno, che abbiano a ricevere l'Olive con il Mastello⁸⁷ di due Brente, che non possano pretendere, oltre la Decima maggior Mercede di quella, ch'è di Giustizia, e pratica antica, quale in ogni caso sarà stabilita dalla Carica, che le misure siano tutte giuste, ed in caso de reclami abbiano ad esser incontrate⁸⁸, e se vi fosse scoperto defraudo, gastigato il Torchiero, che sia usata la debita diligenza nel Polpame delle due Acque nelle strette Sporte⁸⁹ come viene stabilito dalli Capitoli della sudetta Comunità, che rilevandosi non esser fatta a dovere la Macina⁹⁰, sia tenuto il Soprastante eletto dal Consiglio, come sopra, colli Torchieri pagar il danno al Proprietario, oltre il dover pagar la pena di Lire vinticinque per ca-

⁸⁴ Nel significato di mettere a repentaglio.

⁸⁵ Anche *Sorastante, Soprantendente* – "quegli che soprantende qualche opera o lavoro a lungo" (BOERIO).

⁸⁶ *Torcoletti*: nel significato di "piccolo torchio", come ne venivano organizzati – "impiantati" - all'interno degli abitati; anzi, essi erano particolarmente "in uso di questi abitanti, i quali, non raccogliendo Olive in quantità da formar una macinata intiera, *pretendevano* di farle lavorare nelle rispettive case, contro la pubblica volontà"; e poiché spesso questi [*torchi*] scarseggiavano o erano inesistenti, veniva incaricato "il Comune di erigerne di piccoli nel sito dei Torchi grandi o altrove e, mancando a ciò, fossero in libertà gli abitanti di eriggerli per conto proprio" (KANDLER, *L'Istria*, a. VII, 1852, p. 38).

⁸⁷ A questa voce dell'italiano letterario, il BOERIO contrappone la forma dialettale *mastèla*, condivisa anche dal ROSAMANI, *op. cit.*; c fr. anche BENUSSI, p. 236

⁸⁸ Nel significato di "riscontrate, messe a taratura" (DURO).

⁸⁹ "*Sporta* – gabbia di legno cerchiata di grossi ferri, tutta bucherellata, nella quale si mettono le ulive per pressarle" (ROSAMANI). Così, invece, D. RIMONDO (cit. p. 28 e 33): "(...) *sporte* – sorta di tasche o borse circolari formate di tessuto vegetale, fibra di piante palustri della famiglia delle tifacce, cariche di pasta d'olive"; esse erano generalmente in numero di 16 fino a 22 ed esse, "a forza di venire compresse si allargavano di diametro ed era poi cura particolare del personale nel comporre la colonna di *sporte*, di disporre alla base prima le più larghe (più usate), terminando alla sommità con le più piccole (meno usate)".

⁹⁰ "Si dicono le pietre circolari su cui si macina" (BOERIO). RIMONDO (cit. p. 19), nell'illustrare l'antico torchio

dauna volta, che venissero scoperti mancanti, applicata la metà all'Indolente⁹¹, e l'altra metà alla Fabbrica del Duomo, che

p. 9

sia eseguita in savia disposizione del sunominato Nob. H. Bon, riguardo ad esso Polpame servir non dovranno, che a solo uso di fuoco non mai per esser disfatti, e ritratto da essi Oglio di sorte alcuna⁹², che qualunque aggravato in qual si sia maniera possa ricorrere tanto avanti quella Carica, quanto al Magistrato Eccellentissimo sopra Ogli per impetrar Giustizia.

Omissis.

(Zan Gabriel Badoer Pod. e Cap. G.D.

Gio: Battista Candido Canc.⁹³

p. 10

ALTRA SIMILE N.H. BRAGADIN⁹⁴
1767. 20. Maggio. Dignano in Visita.

Degne dei riflessi di questa Delegata Carica sono due esposizioni portate con diretto loro Memoriale dai Giudici Rappresentanti la Comunità di Dignano, e dal Sindaco del Popolo

oleario (dignanese) di legno, spiega che "la macina di pietra, *masena*, [era] di circa 1,5 m. di diametro e 45 cm di grossezza. Da parte sua il BOERIO, oltre alla descrizione dello strumento, riporta anche un altro significato di questa voce: "*Macina* – Voce dell'uso nostro. Chiamavasi al tempo del Governo Veneto una *piccolissima gabella annuale*, o tassa di testatico, cui erano soggette tutte le famiglie indigene della campagna, a compensazione della franchigia del *Dazio Macina* ch'esse godevano nella macinatura dei grani". Presso i contadini dell'Istria meridionale la voce *màdana* (istrioto rovignese) / *màdena* (istroneto ?) era / è praticamente un'unità di misura: "In ogni *màdena* se fa da dieòe a vinti brente de oliva, in un forno quatro *màdene* anca" (ROSMANI, s.l.).

⁹¹ "Termine forense ex-Veneto, participio di *Indolere*, e vale *Dolente*, cioè *Querelante*, la parte offesa o pregiudicata a colpa altrui" (BOERIO).

⁹² Il *polpame* era chiamato a Rovigno *nocchio*, *morca* – cioè nell'istrioto *mürca* (come anche a Dignano e Lussingrande; a Valle *mòrca*, ad Albona *mürca*; a Cittanova *Lòuo*) ed esso veniva raccolto in apposite fosse dette *ciocche* (a Cittanova *Tinazo*), sia nei torchi comunali che in quelli privati, "a beneficio della Collegiata", la cui amministrazione spesso le costruiva; vi era, inoltre, proibizione assoluta di "repressione del *nocchio* nelle case private (cfr. RADOSSI-PAULETICH, "Repertorio", p. 272 e 347; KANDLER, *Statuti Cittanova*, p. 127; PELLIZZER, s.n.). La *morchia* – "prodotto di scarto delle olive, costituito da sostanze grasse e legnose, [veniva] usato nella preparazione di saponi, di lubrificanti per carri, come concime e, in passato, *come sostanza medicamentosa o antiparassitaria* (...), come mangime per il bestiame o come combustibile" (AA. VV., *Grande*, s.l.).

⁹³ "Famiglia fregiata nel 1604 dall'Imperatore Rodolfo II del titolo di Nobile del SRI. Il diploma fu concesso nel 1604 ad *Abramo Candido* ed a suo figlio *Nicolino*, militare per nove anni contro i Turchi. *Valentino C.* tessitore e *Antonio C. sarto*, loro discendenti, vennero nella II metà del sec. XVIII da Raveo presso Tolmezzo a Portole in Istria; il diploma concedeva anche lo stemma" (DE TOTTO, "Famiglie", a. 1943, p. 321).

⁹⁴ Podestà e Capitano giustinopolitano, probabilmente per un breve periodo nel corso del 1767, presumibilmente dalla primavera /estate sino agli inizi di ottobre 1767 (cfr. NETTO, p. 166); una curiosità (!): forse un suo "antenato" (?), un Provveditore *Girolamo Bragadin*, venuto a conoscenza (1651) che tra gli immigrati vi erano anche dei mussulmani che accolsero anche donne cristiane, promulgò un bando senatoriale imponendo a tutti di abbracciare la religione cristiana (cfr. ALBERI, p. 1785). I *Bragadin* furono "nobile famiglia di Veglia e di Capodistria, ramo dell'omonima ed illustre Patrizia veneta tribunizia, oriunda di Veglia, in cui un tempo ebbe sovranità. Fu aggregata alla Nobiltà di Capodistria nel 1802. (...) I *Bragadin* Patrizi veneti tenevano nel sec. XIX coi Molin la signoria di Visinada, anteriormente dei Grimani" (DE TOTTO, "Famiglie", a. 1943, 'p. 281).

d'intorno i disordini, che nella Fabrica degli Oglì⁹⁵, si sono introdotti con offesa delle Pubbliche Leggi, e con notabile danno della intiera Popolazione. L'abuso di non bagnarsi due volte con l'Acqua bollente le Sporte non raccolga le Paste dell'Olive, il lasciarsi quindi poco spremute le Paste medesime, o sia il Polpame solito detenersi dai Conduttori del Torchio, quando loro non appartiene, e che serve ad essi d'indebito profitto per la parte stessa, che in essi vi lasciano con danno notabile de Particolari, e l'essere interessati li Conduttori del Torchio di questa Comunità col Torchio della privata ragione, che qui si trova. Sono tutte aperte contrafazioni alle Pubbliche Leggi, e diametralmente si oppongono alle providenze stabilite da NN. HH. precessori, e avalorate⁹⁶ dalla Publica Autorità per la disciplina di una materia, che abbraccia oggetti di Publico interesse, ispezione, e riguardo⁹⁷. Esigendo però di disordini tali il conveniente pronto riparo, richiaman-

p. 11

do alla loro esatta osservanza le prescritte regole nell'esenzial argomento.

L'Illustr., & Excell. Sign. Podestà, e Capitano G.D. ordina, ed espressamente comanda, che a norma di quanto fu prescritto col Capitolo IV. della Terminazione 3. Dicembre 1734. dal N.H. Sig. Zambattista Bon approvata con Ducali 3. Marzo 1735., e dal N.H. Sign. Gabriel Badoer col Capitolo VIII. della Terminazione 24. Ottobre 1747. debbano le Olive essere macciate in modo, che non vi sia motivo di porsi mano del Polpame, per spremersi, parte alcuna d'Oglio, dovendo il Polpame stesso servire unicamente per il Fuoco, e per gli Animali, in pena a chi contrafacesse oltre il risarcimento del danno, che rissentito avessero i Proprietarj, a quali dovrà essere rilasciato quel Polpame, che nella minor possibile quantità sopravanzasse dal Fuoco per far bollir le Caldaje delle Maccine rispettive di procedersi criminalmente per divenirsi alle afflittive pene⁹⁸, che meritasse la qualità della colpa &c.

Che a norma del Capitolo VIII. della Terminazione Bon indicata, e nel III. della successiva Badoer, li Conduttori del Torchio di Comunità aver non possano interesse nell'altro Torchio, onde scansare le colusioni⁹⁹, e promoversi con la divisione degl'interessi la perfezione dei Lavori, per il che alla pubblica-

p. 12

zione degli Ordini presenti, dovranno li Conduttori del sudetto Torchio di ragion privata, e se dentro a quindici giorni non avranno dichiarato con loro Costituto, questa rinuncia s'inrenderanno decaduti dall'Affittanza, e doverà il Torchio stesso esser posto all'Incanto¹⁰⁰ per deliberarsi ad una nuova Condotta¹⁰¹, nella quale dovrà essere espressa fra le solite condizioni quella dell'inviolabile esecuzione in ogni sua parte in quanto resta dalla Carica determinato.

⁹⁵ L'insieme del torchio (produzione, edifici e 'macchinari').

⁹⁶ Sta per "confermate".

⁹⁷ Nel senso di "rispetto".

⁹⁸ Cioè le pene da comminarsi.

⁹⁹ A significare "connivenza".

¹⁰⁰ "Asta – pubblica maniera di vendere o comprare che che sia" (BOERIO).

¹⁰¹ Sta per "gestione" (?).

La Terminazione presente dovrà rassegnarsi¹⁰² all'Excell. Senato, perché avvalorata dalla sua Autorità riporti immancabilmente l'essenziale suo adempimento. *In quorum*¹⁰³ &c. (Nicola Berengan Pod.¹⁰⁴, e Cap. G.D.

Gio: Antonio Gregis Canc. Pret.¹⁰⁵, e Pref.¹⁰⁶

p. 13

ALTRA SIMILE N.H. MARCELLO¹⁰⁷.
1769. 14. Gennaro M.V.¹⁰⁸

Noi Girolamo Marcello per la Sereniss. Repubblica di Venezia Podestà, e Capitano di

¹⁰² Cioè "consegnare".

¹⁰³ Anche *In quor.* (?), abbreviazione di *quorsum / quorsus*, nel significato di "a tal fine, a tal pro" (?) (CAMPANINI-CARBONI).

¹⁰⁴ Nicola Berengan fu dal 1766 al 1767 Podestà e Capitano giustinopolitano, seguito da Nicolò Corner (1767-1768). I *Bere(n)gan*, originari di Vicenza, furono nel 1649 aggregati al patriziato veneto; "un individuo di questa famiglia, di nome Nicolò, morto nel 1713, ottenne dal Re di Francia Luigi XIII le insegne dell'Ordine di S. Michele" (RADOSSI, "Un estremo", p. 213). G. Netto [in *AMSI*, vol. XCV (1995), p. 166] riporta la versione *Berengan* (!), mentre sempre negli *AMSI* [vol. XI (1896), p. 216-228], compare la variante *Berengau* (!); cfr. anche la lapide epigrafica (21 aprile 1767) nella parrocchiale di Rovigno che conferma la variante *Berengan* (RADOSSI, "Un estremo", p. 211). Di un certo interesse, anche se non pertinenti, le "Due Relazioni di Nicolò Berengau (!), Podestà e capitano di Capodistria, ai Cinque Savj della Mercanzia, 27 febbraio e 19 luglio 1767" circa la "coltura de' Gelsi" e il sostegno al numero dei "fornelli" (IBIDEM). "*Berengan* – Famiglia Patrizia veneta dal 1649. Nicolò B. podestà e Capitano si Capodistria nel 1766" (DE TOTTO, "Famiglie", a. 1943, p. 214).

¹⁰⁵ Sta per *Cancelliere Pretoreo*. "*Canzelier* – A' tempi veneti avevano nella Dominante il *Grancancelliere*, detto comunemente CANCELIER GRANDO, dell'ordine de' Cittadini originari o per dir meglio de' Segretarii, nominato a vita dal Senato, ed era una delle prime dignità della Repubblica. (...) Più comunemente si conoscevano i *Cancellieri de' Reggimenti* di terraferma e di mare, che nominati dai rispettivi pubblici Rappresentanti, e giurati dinanzi al tribunale de' Capi del Consiglio dei Dieci, esercitavano il loro nobilissimo uffizio come Ministri, trattando le materie giudiziarie criminali, le amministrative ed anche le militari delle provincie. Di questa classe d'impiegati pubblici era sotto i Veneti l'Autore di quest'opera (!)" (BOERIO). "*Gregis* – sotto questo nome era più comunemente conosciuta la famiglia *Gritti*, nobile casato estinto di Parenzo, nel sec. XVIII. *Giovanni Antonio conte Gregis* fu Avvocato Criminale e Consigliere del Supremo Magistrato di Sanità di Venezia; giudice al Tribunale di Cassazione di Milano, morì nel 1806 quale Consigliere della Corte d'Appello di Venezia. Suo fratello *Rinaldo* conte Gregis (...), fu eletto nel 1800 Presidente del Tribunale Criminale dell'Istria; morì a Parenzo nel 1806. I conti *Gritti / Gregis* di Parenzo erano forse un ramo dell'antichissima famiglia Patrizia Veneta *Gritti*, insignita della dignità dogale (1523) e che diede a Capodistria quattro Podestà e Capitani (1419, 1430-31, 1528-29 e 1761)" (DE TOTTO, "Famiglie", a. 1945 p. 134 e a. 1946, p. 44). Vedi anche RADOSSI, *Monumenta*, p. 222-223).

¹⁰⁶ *Gio: Antonio Gregis*, era "*Cancelliere e Prefetto* (?)" della Carica di Capodistria Nicolò Berengan.(1766-1767). "Era quello che ai tempi veneti chiamavano volgarmente, ed anche negli atti pubblici *Capitano*, in alcune città dello Stato; uffizio che era sostenuto da un patrizio. Le sue attribuzioni, la Cancelleria ed i suoi Ministri chiamavansi *Pre-fettizii*, distinti dai *Pretorii* che appartenevano ai Podestà. Sotto il cessato Governo Italoico il *Prefetto* era il primo Magistrato d'un Dipartimento o sia d'una Provincia del Regno, le cui attribuzioni erano però solamente amministrative. Ora si chiama *Delegato provinciale*; ed ha un di presso le medesime attribuzioni" (BOERIO).

¹⁰⁷ Su questo casato patrizio veneziano che diede all'Istria uomini di governo e un vescovo e sulla sua presenza a Capodistria, cfr. RADOSSI, *Monumenta*, p. 273-279. *Girolamo Marcello* fu Podestà e Capitano di Capodistria dal 9 febbraio 1769 al 9 giugno 1770. Vedi anche DE TOTTO, "Famiglie", a. 1946, p. 312

¹⁰⁸ Ovviamente indica *M.(ore) V.(eneto)*.

Capodistria, e sua Giurisdizione Delegato Giudice dall'Eccell. Senato sopra la materia degli Ogli.

NON bastarono le tante providenze fissate dal benemerito zelo de' NN: HH: Precessori Nostri Bon, Badoer, e Beregan con loro Terminazioni autorizzate dalla Pubblica Autorità 3. Dicembre 1734., 24. Ottobre 1747. e 20 Maggio 1767. per mantenere nel dovuto sistema di convenienza, e di equità la Maccina dell'Olive in questa Provincia, mentre fu pronta la malizia de' Conduttori de' Torchi, e de' loro Soprastanti per usar arbitrij in danno de' Proprietarj dell'Olive stesse, ed in aperta contrafazione¹⁰⁹ delle Leggi &c.

Primo. Siccome una delle irregolarità denunciate consiste nell'appropriamento, che fanno li Conduttori di quelli Torchj del Polpame dell'Olive, che si spremono nelli medesimi, locchè è contrario al Capitolo quarto della surriferita Terminazion Bon, così si prescrive, che *de caetero*¹¹⁰ il Polpame stesso sia restituito da' Torchieri a' rispettivi Proprietarj, a beneficio

p. 14

de' quali a senso delle Leggi deve quello rimanere in pena a chi vi contravenisse di Lire 25., e di risarcire la Persona defraudata del Polpame nella quantità trattenuta dal Torchio suddetto.

Secondo. Con mire pure detestabile di privato profitto stillandosi¹¹¹ da que' Torchieri di mancare dell'Acque necessarie per estrarre dalle Paste d'Ooglio intrinsecato¹¹² in discapito del Proprietario, mentre le Olive ne' Torchi devono essere macinate in modo, che non vi sia motivo di porsi mano nel Polpame per spremervi parte alcuna d'Ooglio, dovendo il Polpame stretto servir unicamente per il fuoco, e per gli Animali, perciò si stabilisce, e si comanda, che sia usata la debita diligenza nel macinare l'Olive, e nel Polpame delle due Acque nelle strette Sporte onde l'Ooglio tutto vi sia estratto, e rimanga il Polpame medesimo incapace di servir ad altro uso, che come sopra si è espresso, e venne stabilito dal Capitolo nono della Terminazione Badoer, e da quella ancora del N.H. Beregan. Chiunque vi contravenisse alla presente ordinazione, dovrà risarcir il danno al Proprietario oltre il dover pagar la pena di L. 25. per cadauna volta, che venisse scoperta la trasgressione, al che si intenderà soggetto il Soprastante colli Torchieri.

p. 15

Terzo. Pernicioso essendo lo struccamento¹¹³, che viene fatto in que' Torchi col Torcolo girato dalla tenue forza d'un Uomo, dovranno quindi abbandonando sì fatto vietato costume essere struccate le Olive sudette col Mangano¹¹⁴, il di cui peso fa maggiormente risultare l'Ooglio

¹⁰⁹ Nel significato di "contraddizione" delle leggi. Il BOERIO spiega la voce come "cosa proibita, e dicesi particolarmente delle mercanzie, e in generale di che che sia che si faccia *contro a' bandi e contro alle leggi*. Nel significato però più comune di questa voce, meglio è *Frodo*, cioè Frode che si fa celando alcuna cosa a' gabellieri per non ne pagar gabella. (...) *Andare in frodo* vale Essere confiscato a cagione di fraude nel pagamento di gabelle".

¹¹⁰ Recte: *de cetero*, cioè "per ciò che riguarda il resto, del resto" (CAMPANINI-CARBONI).

¹¹¹ Cioè "usare, praticare, essere soliti" (BOERIO).

¹¹² Nel significato di "profondamente inserito, integrato tanto da costituirne elemento essenziale, confuso" (BATTAGLIA).

¹¹³ Ovvero "*Strucàda* – spremitura, l'atto dello spremere e la materia spremuta" (BOERIO).

¹¹⁴ "*Màngano* – macchina tessile formata da due o più cilindri, per lo più metallici, ruotanti paralleli (un tempo azionati da grossi pesi azionati per mezzo di argani), usata per rendere i tessuti più lucidi, resistenti, impermeabili, com-

medesimo, derivando dal riferito disordine sommo pregiudizio a que' Villici rimanendo carico il Polpame di Oglio, che non può estrarsi totalmente per la tenuità della forza, che si usa.

Quarto. Si vieta, e proibisce assolutamente la Vendita del Polpame¹¹⁵, che viene effettuata in onta al prescritto con modi collusorj, e clandestini, e si permette il farla colle debite notificazioni del Proprietario di esso, locchè trascurandosi di eseguire saranno il Soprastante, e Torchieri obbligati a pagar la pena di L. 25. e di risarcir la persona della quale fosse il Polpame venduto, al che saranno soggetti ogni qualvolta sarà riconosciuta la loro delinquenza.

Quinto. Meritando anche qualche riflesso il punto, che riguarda l'esazione delle Mercedi¹¹⁶, e l'eccedente consumo degl'Ogli, che viene praticato da' Torchieri sudetti in danno di que' poveri Villici, e di que' che ricorrono al loro Torchio, perciò uniformandosi allo stabilito nel proposito, ed a quello si pratica nelle Terre di Dignano, e Rovigno, si stabilisce

p. 16

che, nel condimento delle Vivande, e nel mantenimento de' lumi, che occorrono ne' Torchj, sia osservato maggior risparmio, e minorata la grandezza de' lumi stessi onde evitare il grandissimo consumo dell'Oglio, e parimenti si prescrive rimovendosi, & annullandosi qualunque indebita consuetudine fin ad ora praticata, che li Torchieri a senso di quello si pratica in Rovigno, ed in Dignano di non esiggere oltre il Decimo¹¹⁷ altra Mercede oltre quella, ch'è di giustizia, e di ragionevole pratica antica per ogni baglio¹¹⁸. Tuttociò viene da noi ordinato, e prescritto per più oggetti di togliere da tante irregolarità la Maccina dell'Olive, che viene cotanto insidiata dall'avidità de' Conduttori di Galesano, concedendo un premio a chiunque denunciasse i Contrafattori delle presenti ordinazioni la premessa Pena di L. 25. stabilita nell'indicate emergenze onde animati i Denoncianti di questo beneficio si possano per essi avere le giuste tracce de' delinquenti per la dovuta punizione. Quindi si eccita¹¹⁹ ancora il zelo del

primendo i filati" (BATTAGLIA). Cfr. anche BOERIO: "macchina sotto cui si lustrano le tele e i drappi avvolti su i subbii". Anche antica macchina da guerra da getto.

¹¹⁵ A Rovigno, "in antico, prima del 1593, l'Arrendatore dei Torchi comunali aveva l'utile del *Nocchio* [= *Polpame*, *Sansa*]. Da quell'epoca tutto quello che sopravanzava al bisogno della Caldaja, ed a quanto ne prendeva il proprietario per suo uso, e non mai per commercio, passava a beneficio del Comune. Ma per deliberazione del Consiglio dei Cittadini (1595) l'avanzo era stato devoluto a beneficio di S.a Eufemia per la provvista dei paramenti" (RADOSSI-PAULETICH, "Repertorio", p. 343). A Dignano era detto *nucio* (cfr. RISMUNDO, p. 29).

¹¹⁶ "Denaro o compenso di altra specie corrisposto in cambio di una prestazione d'opera" (BATTAGLIA).

¹¹⁷ Così veniva stabilito dallo Statuto di Cittanova: "(...) chel' Dacier del Torcolo, el qual serà, per algun muodo non osse tuor per Dacio altro che de lire dieci, lira una de Oggio, e da ziascheduna mezena [sta per *màzena?*] delle holie soldi uno" (KANDLER, *Statuti Cittanova*, p. 15).

¹¹⁸ Forse lo stesso che "*bàia*, tinozza fatta con doghe di legno e cerchiata d'ottone, somigliante a mezzo barile, in cui si tengono a bordo le carni salate o il pesce, ovvero anche usata dall'equipaggio per la pulizia personale" (BATTAGLIA, ROSAMANI); ovvero semplicemente "barile", come in AA. VV. *Statuto*, p. 171. A Dignano, "quando il lavoro di spremitura era finito, il Priore prendeva la secchia e un piatto di latta e andava a *lesi l'oyo*, versandolo in recipiente più piccolo [rispetto ai "tini"], chiamato *al bajo de deposito*. Qui rimaneva qualche ora finché *cula a fondo al feisso*, *al pangàn* e resta limpido. Poi il Priore lo riversa in altro recipiente nel *bajo de misoura o de portata*, dopo di che veniva spartito. Il Priore lo misura; ritira la percentuale dovuta al proprietario dello stabilimento, poi lo consegna ai *portaduri de ojo*, *ai omi de stanga*. Il *murcadeisso* rimane in gran parte nei *faturi* – tinozze" (cfr. RISMUNDO, p. 39-40).

¹¹⁹ Cioè "si richiama, si stimola".

Nobil Homo Rappresentante di Pola di versare¹²⁰ con tutto lo studio per la compita esecuzione delle prescritte providenze, dovendo anche li Trasgressori, e Contrafattori esser astretti non solamente al risarcimento del danno verso i Privati per la malizia, che usassero o nella Vendita del Polpame, o nel mancare di spremere

p. 17

l'Oglio a sufficienza, o nell'esiggere incompetente¹²¹ Mercede, ma anco castigati afflittivamente¹²² col mezzo di formazione di Processo a tenore del Capitolo ottavo dell'antenominata Terminazione Badoer con Pubbliche Lettere Nostre, dovrà esser la presente trasmessa al predetto N. H. Rappresentante perché col solito di sua diligenza la faccia pubblicare, ed affigere ai luochi soliti di Galesano, indi notificar al Conduttore¹²³ di que' Torchj onde riportando il suo effetto allontanare le scoperte punibili corutele a pregiudizio rilevante di quella Popolazione, *in quorum &c.*

Capodistria li 14. Gennaro 1769. M.V.
(Girolamo Marcello Pod., e Cap. G.D.)

Il Vice Canc. Pret., e Preff.

p. 18

AFFITTANZA COMUNITA' DI FASANA AD AVVERSARIO¹²⁴.

Adi 13. Maggio 1780. Pola.

L'attual Meriga¹²⁵ di Fasana Francesco Chersin¹²⁶ qu. Gio: Antonio, ed in oggi eletto per suo Successore Antonio Ferro¹²⁷ qu. Nicolò, Angelo Sain¹²⁸ qu. Alvise, Pietro Magrovich¹²⁹

¹²⁰ "Scrivere testi ('versi' poetici)" e, per estensione, stendere uno scritto su una specifica materia (BATTAGLIA).

¹²¹ Ricompensa che non spetta, che non "competere".

¹²² Sta per "con sofferenza" (BATTAGLIA).

¹²³ *Lapsus* per "conduttore", cioè "Appaltatore – Quello che prende in appalto una pubblica rendita o un'opera" (BOERIO).

¹²⁴ "Contendente, competitore; la parte avversa in una lite, in un processo" (DURO).

¹²⁵ "Dicevasi ai tempi Veneti in alcune provincie a quello che ora chiamasi *Cursore d'un comune*, al quale però spettava il dar denunce de' casi criminali come ora fa l'Agente comunale. Egli dipendeva dai Sindici ed era salariato" (BOERIO). Da notare che anche lo *Zu(p)pano* era una specie di *Meriga*, persona posta a capo di un comune rurale che indicava una piccola unità amministrativa corrispondente, nella gran parte dei casi, a un villaggio; veniva eletto o sorteggiato durante l'assemblea dei capifamiglia. I suoi compiti erano: esercitare la giustizia, imporre le multe, riscuotere le tasse; organizzare i *saltari*; controllare i traffici delle merci, regolare lo sfruttamento delle terre comuni, ecc. In CORTELAZZO, cit., era "governatore di provincia nei paesi slavi".

¹²⁶ Famiglia storica di Fasana; nel 1945 sono stati rilevati ben 10 nuclei familiari (vedi AA. VV., *Cadastre*, s.l.). Evidentemente il cognome rivela l'origine geografica, del resto confermata a p. 60 del documento con quel "ora abitante in Cherso Isola del Quarner [*che*] ha portato a Cherso più volte le sue Olive raccolte a Fasana".

¹²⁷ Una tra le più numerose antiche famiglie fasanesi; nel 1945 furono attestati ben 24 nuclei (cfr. AA. VV., *Cadastre*, s.l.). Comunque i *Ferro* erano anche famiglia tribunizia veneta che diede un Podestà e capitano giustinopolitano nel 1550 e morì a Capodistria nel 1562 (!) (DE TOTTO, "Famiglie", a. 1945, p. 35).

¹²⁸ *Sain* è famiglia autoctona del territorio; nel 1945 è stato attestato a Fasana un nucleo familiare (cfr. AA. VV., *Cadastre*, s.l.).

¹²⁹ Nel 1945 (*Cadastre*), compaiono a Brioni i *Magri*, a Pola anche i *Magrini*.

qu. Domenico, Fioretto Magrovich pur qu. Domenico, Nardo Sorbola¹³⁰ qu. Zorzi, Francesco Fabbretto¹³¹ qu. Antonio, Nicolò Donorà¹³² qu. Zuanne, Marco Lucovich¹³³ qu. Gasparo, Alessio Miton¹³⁴ qu. Angelo, ed Antonio Tamborin¹³⁵ qu. Andrea, facendo anche per nome di Valentin Pazzin qu. Giacomo da cui tengono comissione tutti da dodeci componenti il Comune di detta Villa, conoscendo quanto sia gravoso, e pregiudiziale al loro interesse riguardante il Torchio di detta Villa, il qual posto all'Incanto per tanti quinquenj successivi è stato deliberato a Persone d'integra pontualità, è stato poi levato il Dazio coll'aumento del dieci per cento a Capodistria con Decreti di quell'Eccell. Carica, dietro a cui il povero Comune con li Conduttori passati ha incontrato Litiggi¹³⁶, Spese, bonificazioni¹³⁷, e ritardi

p. 19

di pagamenti, che sono stati di massimo danno tanto al Comune per il suo Carrato¹³⁸, quanto alla Scuola della Beata Vergine del Rosario di quella Villa, che ha la maggior proprietà, e che nella sua istituzione per Legge Testamentaria del Fondatore è stata prescritta principalmente la proibitiva degl'Incanti, anche desiderando perciò essi Consorti¹³⁹ qui presenti, che tengono il diritto della disposizione di concedere esso Torchio in Affittanza, convengono di concederlo al Sig. Antonio Artusi qu. Sig. Gio: Domenico, che qui presente lo riceve in Affitto con li patti seguenti.

Primo. Resta accordato al medesimo da tutti gli Uomini del Comun qui, sopra nominati per Anni dodeci, che averanno il suo principio nell'Anno 1781. dopo che sarà terminata l'attuale condotta agl'usi soliti a quali corrisponderà Lire mille duecento cinquantadue L. 1252. all'Anno alli tempi consueti di Natale, e di Pasqua, pronto anche nell'occorenze del Comune, o della Scuola di numerare¹⁴⁰ qualche anticipazione, che sarà mantenuta dall'onestà, e pontualità del Sig. Artusi, che per li suoi modi non ha difficoltà d'accordare benignamente questa tal compiacenza.

¹³⁰ Antico cognome fasanese, la cui presenza veniva attestata ancora nel 1945 dal *Cadastre* (vedi), con ben cinque nuclei familiari.

¹³¹ Il *Cadastre* ha rilevato a Fasana, nel 1945, una famiglia *Fabretti* (vedi).

¹³² Cognome dignanese; nel 1945 rilevati 4 nuclei (AA. VV., *Cadastre*, s.l.); in seguito all'esodo del secondo dopoguerra, il M.o *Luigi Donorà* vive e opera oggi a Torino.

¹³³ Nel *Cadastre*, nel 1945, viene attestato un nucleo familiare *Luković* a Pola.

¹³⁴ Anche *Mitton*, cognome tipico di Valle d'Istria, ivi presente ancora oggi; nel 1945, a Valle sono state rilevate ben 28 famiglie; a Pola, si contavano sei nuclei familiari, uno a Rovigno (AA. VV., *Cadastre*, s. l.).

¹³⁵ Anche *Tamburin(i)*, cognome diffuso nell'Istria meridionale: Parenzo, Fasana (nel 1945 rilevati tre nuclei familiari), Pola (nel 1945 – 14 famiglie), Rovigno (nel 1945 – 14 nuclei), Lussinpiccolo (cfr. AA. VV., *Cadastre*, s. l.). "*Tamburini* – Famiglia di Rovigno, detta anche *Tamburin*. Padre *Giusto Tamburin*, lettore giubilato e provinciale dei Minori Osservanti nella Provincia di S. Girolamo, distinto oratore sacro (a. 1784)" (DE TOTTO, "Famiglie", a. 1951, p. 183). Vedi anche RADOSSI, "Stemmi Rovigno", p. 243.

¹³⁶ Cioè "far liti" in tribunale.

¹³⁷ Nel significato di "abbuono" (BATTAGLIA).

¹³⁸ "*Carati*, chiamavasi ai tempi veneti Quella tassa proporzionale che pagavasi agli Uffici civili vincendo una lite. (...) *Pagare a carato* – o a *proporzione*, In corrispondenza della quantità e dell'obbligo di cadauno" (BOERIO).

¹³⁹ "Partecipi della stessa impresa, della stessa proprietà" (BATTAGLIA).

¹⁴⁰ "Versare o pagare in contanti" (DURO).

p. 20

Secondo. Se vi saranno rotura¹⁴¹ nel Torchio caderanno a suo debito, come nelle antepassate Affittanze.

Terzo. Resta rinunciato dal Comune al beneficio degl'Incanti stante che la Condotta presente stà in linea, & in proporzione del ultimo Decreto di accrescimento di Capodistria, dalle quali abilità è stato leso sino in presente il Comun nel *gius*¹⁴² delle sue deliberazioni, e principalmente, perché il Sig. Artusi s'obbliga, & impegna di proseguir la Causa, che pende al Consiglio di XL. C.N.¹⁴³ in Venezia tra esso Comune di Fasana, e la Communità di Dignano in proposito, che tutte l'Olive raccolte nelle Pianta esistenti sul Territorio di Fasana, e acquistate dagli Dignanesi debbano esser macinate in quel Torchio di Fasana, locchè apporterebbe un massimo incremento alle Casse del Comun, e della Scuola precitata con condizione, che se la questione fosse compita prima del decimo Anno, come si spera, abbia da cedere il lucro a di lui vantaggio, in grazia degl'esborsi, che averà incontrato per deffenirla.

Quarto. Perché il presente abbia a riportare il suo effetto trattandosi di Luochi Pii, dovrà esser rassegnato all'Eccellentiss. Carica di Capodistria per la sua approvazione, la quale sarà anche implorato per quelle maggiori Pubbliche

p. 21

Providenze, che potranno dare maggior forza al presente Contratto, che si desidera fermo, e costante per quei maggiori lucri, che sarà per avere il Comune dopo la vincita della Causa sudetta molto probabile dal cui felice evento ridonderà¹⁴⁴ nelle rispettive Casse accennate un quasi duplice avanzamento nelle posteriori Condotte, che tanto le parti stesse dinanzi me Pubblico infrascritto Nodaro, & alla presenza di Testimonj &c., promettono di mantenere, & osservare sotto obbligazione &c.

Presenti Domenico Vio¹⁴⁵ qu. Pietro, e Mattio Tamaro¹⁴⁶ qu. Antonio Testimonj &c.

¹⁴¹ Evidentemente "guasti, danni".

¹⁴² "Ius o Gius o Giure, Termine Legale e vale Diritto, azione, padronanza; ed è in uso con tale significato anche nel dialetto" (BOERIO).

¹⁴³ Sta per *CIVIL NOVO*. "L'appellazione delle Sentenze ed atti criminali facevasi per mezzo degli Avvogadori di Comun, che chiamavano il processo al loro uffizio, e con decreto detto *d'intromissione* lo portavano alla censura dinanzi al Consiglio di XL *Civil nuovo* o del Criminale" (BO/ERIO).

¹⁴⁴ Nel senso di traboccare, abbondare.

¹⁴⁵ Il cognome era allora presente nell'area polesana: nel 1945 rilevati ancora due nuclei a Pola, ma anche ad Abbazia (cfr. AA.VV., *Cadastre*, s.l.), e Fiume.

¹⁴⁶ Il cognome è tipico dell'Istria settentrionale (in particolare di Pirano), ma presente anche a Cittanova, Parenzo e Pola. "Antico casato piranese, il cui capostipite è un *Demetrius Elie*, attestato a Pirano fin dal 1273. (...) Il casato, peraltro, era ormai in via di estinzione e si spense con un figlio o nipote di *ser Almerico* giudice nel 1384. Fortunatamente i figli si accasarono a Isola (furono chiamati *Tamar*), dove figurano nel 1360; essi, però si estinsero tra il 1600 e il principio del 1700, ma già verso il 1588 un *Antonio de Tamar* di Isola si stabilì a Pirano (...). Nel 1945 c'erano 35 famiglie *Tamaro* nel comune di Pirano, di cui 30 a Pirano-centro e cinque nel contado, più una a Isola, una a Cittanova, una a Parenzo e due a Pola, ove i *Tamaro* di Pirano si erano stabiliti fin dal 1673. Oggi [2011] c'è ancora una famiglia *Tamaro* a Pirano, destinata però a estinguersi, cui vanno aggiunte due famiglie *Tamaro* a Vintian (Pola), mentre parte del casato prosegue a Trieste, ove *Tamaro* è il 30° cognome più diffuso con 107 famiglie" (cfr. BONIFACCIO, vol. IV, p. 212-218). Vedi anche DE TOTTO, "Famiglie", a. 1951, p. 183.

L.S.¹⁴⁷

Io Bortolamio Poppazzi¹⁴⁸ di Ven. Aut. Pub. Nod. ho copiato la presente dalli miei Atti, e posto il mio solito Sigillo &c.

p. 22

DECRETO ECCELL. SENATO.

Adi 27. Ottobre 1780. Capod. Receptae &c.

Detto. Registrato nel Libro Reg. Ducali, Terminazioni, ed altro &c. indi restituite a Dom. Antonio Artusio &c. affine¹⁴⁹ &c.

Paulus Raynerius Dei Gratia Dux Venet. &c., Nob., & Sap. Viro Jo: Moro¹⁵⁰ de suo mandato Pot., & Cap. Justinopolis fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum.

Il Contratto formato dalli dodici Individui componenti il Comune della Villa Fasana Territorio di Pola accompagnatoci con vostre Lettere 25. Maggio decorso, con il quale affittarono per il tempo dichiarato a D. Antonio Artusi qu. Gio: Domenico il Torchio di esso Comune, e della Scuola della B.V.¹⁵¹ del Rosario per annue Lire mille duecento cinquanta, resta corroborato dalla Pubblica approvazione per la pontual sua osservanza.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 27: Julii Indit. XIII. 1780.

Angelo Zon Segr.

p. 23

ACQUISTO NOSTRO.

1785. 25. Giugno.

L.D.S.¹⁵² Amen. Anno salutis 1785. Ind. III. die vero Sabathi 25. Mensis Junii Actum Polae in Episcopali Palatio, praesentibus &c.

L'illustr. Sig. Antonio Diedo¹⁵³ qu. Giuseppe da Venezia qui presente facendo come Procurator¹⁵⁴ della N.D. Diana nata Marin¹⁵⁵, e rel.¹⁵⁶ del qu. N.H. s. Antonio Diedo, che fu de s. Alvisè, come da Mandato¹⁵⁷ di Procura¹⁵⁸ de dì 18. spirante rogato in Venezia dal Sig. Fran-

¹⁴⁷ Sta per *Locus Sigilli* (?) (CAPPELLI).

¹⁴⁸ I *Popazzi* sono attestati nel 1945 (*Cadastrè*) a Parenzo – un nucleo famigliare, a Pola (1), a Sissano – Montessori (2) e Sissano (4).

¹⁴⁹ Nel significato di "al fine, allo scopo, con l'intenzione".

¹⁵⁰ *Zuane Moro*, podestà e capitano di Capodistria 1780, 6 gennaio – 1781, 7 maggio.

¹⁵¹ Qui sta per *Beata Vergine*.

¹⁵² Probabilmente sta per *L.(ocus) D.(atus) S.(enatus)* (?) (CAPPELLI).

¹⁵³ Sulla nobile famiglia dei *Diedo* veneti, cfr. DE TOTTO, "Famiglie", a. 1944, p. 81; RADOSSI, *Monumenta*, p. 151-152.

¹⁵⁴ "*Procuratore* o *Mandatario*, Quello che amministra gli affari d'un altro" (BOERIO).

¹⁵⁵ Cognome diffuso nella polesana ancora nel 1945 - rilevati ben sette nuclei familiari (cfr. AA. VV., *Cadastrè*, s.l.). I *Marin* furono famiglia patrizia veneta dal 1297 e diedero un Podestà e Capitano a Capodistria (1381).

¹⁵⁶ Sta per *relitta*, cioè "vedovo (-a) – per lo più con riferimento a una donna" (BATTAGLIA).

¹⁵⁷ "Termine del Foro ex Veneto, dicevasi ad ogni Comandamento scritto de' Tribunali tanto in civile che in criminale" (BOERIO).

¹⁵⁸ Il tradizionale negozio giuridico unilaterale, con il quale una persona conferisce ad un'altra (= *procuratore*) la facoltà di rappresentarla in tutti gli atti giuridici o solo per un determinato atto (DURO); pure *delega*, anche se impropriamente.

cesco Dana Publico Nodaro in quella Metropoli¹⁵⁹, che sarà unito al presente con le facultà plenarie, come in quello, e con la Veneta legalità solita in Bergamena¹⁶⁰ di detto giorno, facendo per conto, e nome della medesima N.D. Azionaria¹⁶¹ per le sue derivazioni¹⁶², e per li suoi titoli¹⁶³ Dotali, de quali per la Morte de qu. N.H. suo Consorte si è resa libera d'ogni vendita, e disposizione, vende liberamente la Ponta di S. Lorenzo con tutte le sue abenzie¹⁶⁴, cioè Terre, Piantade¹⁶⁵, Orti, Cortivi, Olivari, e Vegetabili d'ogni sorte con tutte le Fabbriche in essa Ponta esistenti, non che le Pille¹⁶⁶ da Oglio, a Monsig. Illustr., e Rever. Gio: Domenico Juras Vescovo¹⁶⁷ di questa Cit-

p. 24

tà qui presente, che acquista per sé, & Eredi, e loro Successori in perpetuo per Ducati quattromille, e cinquecento in Moneta Veneta da Lire 6:4 sono L. 27000. così d'accordo rinunciando entrambi le parti al beneficio delle Perizie¹⁶⁸, ben conoscendo, che l'antedetta accordata summa sta in proporzione, e raguaglio del valore di detti Corpi de Stabili, e Piante con tutti li Frutti dell'anno corrente, che caderanno a vantaggio di Monsig. Vescovo acquirente [*sic!*], e ciò con li patti, e modi, che seguono.

Primo. Fissato per tanto il valore del corpo integrale di detti Beni *cum secutis*¹⁶⁹, come s'è dichiarato di sopra, vengono in presente numerati in tante buone valute da Monsign. suddetto Acquirente al precitato s. Antonio Diedo D. 1500., che vengono dallo stesso *Procuratorio nomine* tirati a se, & esborsati a conto della presente sua Alienazione.

Secondo. Resta accordato il residuo Pagamento in anni 5. successivi consistenti in D. 3000. sono L. 18000. B.V. in eguali Ratte in questo giorno, a chi sarà Commissionato in questa Città, sopra il qual Capitale promette, e s'obbliga esso Mons. Gio: Domenico Juras di corrispondere l'annuo Prò del 3. per 100. sino all'Affrancazione, che anderà diffalcandosi a misura che si diffalcherà il Capitale.

¹⁵⁹ Ovviamente il riferimento è a *Venetia*.

¹⁶⁰ Anche *Bergamina*, cioè *Pergamena* (= carta pecora); qui sta ad indicare l'insieme dell'incartamento dei documenti relativi all'oggetto in trattazione (cfr. DURO e BOERIO).

¹⁶¹ "Azionario o Azionista, termine mercantile dicesi a Colui che con altri contribuisce una determinata somma di danaro, per un negozio o per un'impresa fruttuosa, e si dice anche *Associato, Socio*" (BOERIO).

¹⁶² Forse nel significato di "discendenza"?

¹⁶³ "L'atto o il fatto giuridico sul quale si basa un diritto" (BATTAGLIA), in questo caso la *Dota – Dote*, cioè "quel che la Donna porta al marito al tempo del suo matrimonio" (BOERIO).

¹⁶⁴ Anche "Abènze (dal lat. *Habentia*) – *Adiacenze*, Appendici, cioè con tutti i luoghi che ne dipendono" (BOERIO).

¹⁶⁵ "Posta d'alberi, Ordine d'alberi impiantati" (BOERIO).

¹⁶⁶ "Pila è anche una specie di vaso in cui si pongono le olive per infrangerle per cagion di far l'olio" (BOERIO). Il ROSAMANI la definisce "vaso di terra grande, ovale, per tenere olio e sim.", ma precisa poi che "la *Pila* è di pietra e per lo più non molto grande". Oggi, in ambito istriano, questi manufatti in pietra, sono diventati oggetto ricercato di collezionismo.

¹⁶⁷ *Giovanni Domenico Juras*, da Arbe, fu vescovo di Pola dal 20 luglio 1778 al 19 sett. 1802. Dopo la sua morte il vescovato polese rimase vacante fino alla sua soppressione e conseguente unione alla diocesi parentina il 9 maggio 1830.

¹⁶⁸ Le perizie avrebbero dato "cognizione delle qualità, quantità e situazione de' beni o di effetti mobili, del loro stato e del loro valore" (BOERIO).

¹⁶⁹ Nel significato di "ciò che ha inseguito" (CAMPANINI-CARBONI).

p. 25

Confina ad essa Ponta da Levante Strada Publica, che conduce da Fasana a Pola, Beni de Particolari, e la Ponta Vallandon¹⁷⁰, Ponente la Riva del Mare, e Tramontana la Via antedetta di Fasana *salvis* &c.¹⁷¹, e questi Stabili tutti, Vegetabili, Fabriche, e Pille sopradette ad aver, goder, posseder liberamente, e disponer con quel diritto di proprietà, che se gli compete, e gli viene trasfuso. Venendo in tanto posto all'attuale, e corporale Possesso dello stesso Sig. Antonio Diedo questi promette per relazion della Dama suespressa¹⁷² N.D. Marin rel. Diedo di manutenzione, e difesa in ogni caso, e sotto obbligazione delli di lui Beni presenti, e venturi nella più ampla, e solenne forma, che tanto &c.

(Gio Domenico Juras Vescovo di Pola affermo quanto sopra.

(Antonio Diedo come Procurator della N.D. Diana Marin relitta Diedo affermo quanto sopra.

(Io Gio: Scorzo¹⁷³ Arciprete di Fasana fui presente Testimonio.

(Gabriel Piccoli¹⁷⁴ quon. Ecc. Gio: Domenico da Rovigno fui presente Testimonio.

p. 26

ADI 24. LUGLIO 1785. POLA.

Fu pubblicato il presente Instrumento al luoco solito *ut de more*, per il Comandador Zuanne Bazzo¹⁷⁵ preleggiendo io infrascritto Nod. molti presenti, & *praecipue*.

Stoggiane¹⁷⁶ Lubotina¹⁷⁷ q. Elia detto Crivva¹⁷⁸ da Perri¹⁷⁹, e Zuanne Fioli qu. altro Zuanne.

L.S.

Ex Originalibus meis fideliter hoc exemplum dessumpsi.

Ego Antonius Barbaty Nob. Not. Pub. &c.

¹⁷⁰ Forse *Valbandòn* (1303), anche *Val Bendòn* e *Valbendòn* (vedi RADOSSI, "La toponomastica comparata", p. 100, 114). "Nel 1582 la *Valbandòn* o *Bandòn* era deserta; nel 1614 è ricordata come *Valle del Bondena*, ritenuta sinonimo di 'valle abbandonata'. Al tempo di Roma era occupata dalla ricca villa di un colono, con ricchi mosaici. Secondo lo Gnirs a Valbandòn esisteva una stazione del traghetto per Brioni, diretto al porto di Val Catena; nel 1439 il porto *Bandòn*, sotto la giurisdizione di Pola, venne concesso ai Dignanesi per ordine del Senato veneto" (cfr. ALBERI, p. 1811-1812).

¹⁷¹ Sta per *Salvis omissis*, cioè "salvo dimenticanze".

¹⁷² Nel significato di "suaccennata / richiamata".

¹⁷³ In AA. VV., *Cadastre*, nel 1945, è attestato a Fasana un nucleo familiare *Scorzo*.

¹⁷⁴ "(...) Era famiglia [*rovignese*] numerosa, potente e facinorosa. Però praticava il bene di una quotidiana limosina di brodo e carne (era al fuoco ogni dì una grande caldaja di carne) a chiunque bisognoso si presentava a quella Casa. Erano in quella famiglia contemporaneamente Notaj ed Avvocati, e Preti e Parrochi, e uomini di mare, e pubblici e comunali impiegati. (...) Il sigr. Giacomo Piccoli di Giov. Dom.co fu bandito in perpetuo con Sentenza del Magistrato alla Sanità di Venezia (1782), con pena capitale, dallo Stato Veneto per errori in materia di sanità, che non violavano doveri, né compromettevano la pubblica salute. (...) Però l'anno seguente fu liberato per voce del Comune. Morì vecchio intorno il 1825 a Tunisi" (RADOSSI, "Stemmi Rovigno", p. 234). Aggregata al Consiglio di Rovigno nel 1765 (DE TOTTO, "Famiglie", a. 1946, p. 129).

¹⁷⁵ A p. 31 la variante *Basso*.

¹⁷⁶ Sta forse per *Stojan* (?), nome proprio di persona, "montenegrino" (?).

¹⁷⁷ *Liubatino*, *Lubetina* o *Ljubotina* era (ed è?) il cognome del padre serbo-ortodosso che accompagnò i "perojesi" dal Montenegro all'Istria, nel 1657 (cfr. KRNJAK-RADOSSI, "Notizie araldiche", p. 348-349).

¹⁷⁸ Il soprannome, potrebbe indicare "l'uomo sbagliato, colpevole", come da significato della voce nel serbo (?).

¹⁷⁹ È, chiaramente, l'abitato di *Peroi*.

p. 27

COSTITUTO [*sic*]¹⁸⁰ **AVERSARIO.**
1786. 30. Gennaro. Pola

Costituito personalmente in Offizio &c. il Sign. Antonio Artusi qu. Gio: Domenico Conduttore del Dazio Torchio della Villa di Fasana di ragione di quel Comune da lui abbocato per annua riguardevole summa, il quale venuto essendo a cognizione, che questo Illustr., e Rev. Monsignor Vescovo Gio: Domenico Juras, cerchi di portare in altro Torchio le Olive raccolte nelli Stabili di sua ragione nella punta di San Lorenzo presso la Villa sudetta, le quali devono esser torcolate in quel Torchio per ogni principio di ragione, di legge, di fatto, e di consuetudine, & essendo una tal novità molto pregiudicievole¹⁸¹ all'interesse di esso Sig. Costituente¹⁸², e di un pessimo esempio agl'altri ch'anno [*sic!*] Olive sul tener¹⁸³ della Villa sudetta, e però a cautella del proprio innocente interesse, che deve essere garantito in ogni caso di novità da quel Comune Affittante, il medesimo Sig. Artusi protesta¹⁸⁴ amplamente¹⁸⁵, e solennemente ogni, e qualunque danno, discapito, pregiudizio, spesa ordinaria, & straordinaria, che rissentir, & incontrar potesse per l'accennata novità, e per ogni difesa, che usar potesse per sostenere in qua-

p. 28

unque contradditorio, che le Olive del sudetto Monsignor Illustr., e Rever. Vescovo Juras devono essere torcolate nel Torchio nominato a condizione degl'altri tutti, e ciò al Meriga della Villa sudetta per nome del suo Comune, quallor non si determini termino tridui¹⁸⁶ d'assumere la difesa di lui Sig. Artusi Abbocatore per reprimere l'accennata novità di danno gravissimo non solo all'attual Conduttore, ma anche alle ragioni del detto Comune per le Affittanze successive, che tanto &c. S.P.N. &c.

Adi 30. Gennaro 1786, Polla [*sic!*].

Rifferì Zuanne della Zuanna¹⁸⁷ d'aver dato notizia del sudetto Costituito a Nardo Sorbola in Villa Fasana in tutto, e per tutto, & ad istanza *ut in eo*.

Carlo Marinoni¹⁸⁸ Nod. all'Offizio Civile
della Città di Polla copiai, e feci copiare
da mano a me fida, in fede di che &c.

¹⁸⁰ Evidente errore di stampa; sta per *COSTITUTO*. "Costituito o *Constituto*, esame che si fa della persona imputata d'una colpa dinanzi al Giudice. (...) *Costituito* chiamavasi poi sotto i Veneti in termine forese civile un Atto volontario che le parti annotavano all'Uffizio competente, e se ne distinguevano di più sorta, come segue: (...) *Costituito de laudo in forma Consilii*, Era un Atto volontario in cui ammettevasi una petizione della Parte avversaria; *Costituito de protesto*, Era un protesto o dissenso" (BOERIO).

¹⁸¹ Anche "pregiudizievole, pregiudizioso, pregiudicativo, pregiudicante, pregiudiziale" (BOERIO).

¹⁸² Colui che ha avviato / proposto il "protesto".

¹⁸³ Nel significato di territorio.

¹⁸⁴ Nel senso di "notificare".

¹⁸⁵ Nel significato di "apertamente, sinceramente".

¹⁸⁶ Cioè che dura tre giorni (BATTAGLIA).

¹⁸⁷ Qualche relazione con il cognome dignanese *Dea Giovani* [*sic!*], del 1945, in *Cadastre* s.l.?

¹⁸⁸ "Famiglia nobile di Pola dal 1724; un *Marinoni* era podestà di Pola nel 1861", con propria arma (DE TOTTO, "Famiglia", a. 1946, p. 347).

p. 29

LETTERE AVOGARESICHE NOSTRE.

1785. 20. Dicembre.

Adi 12. Febbraro 1785. M.V. Presentate dal Sig. Antonio Juras Proc. di Monsig. Illustr., e Rev. Vescovo infrascritto, instando &c.

Sp., & Gen. Vir. Cum per Legge sancitum sit quod unusquisque frui debeat immunitatibus, libertatibus, & juribus cuicumque subjecto Sereniss. Dominio Nostro competentibus. Ideo de opportuno requisiti suffraggio parte, & nomine Illustr., & Rev. Dominici Juras Actualis Episcopi Pollae pro ejus particularibus titulis, & rappresentantiis. Vestra Req. Sp. Ut Ordine, Mandatoque Nostro praecipi, & comitti faciat Exercentibus, aut Proprietarii Turculorum Fasanae, quod de facto, & propria auctoritate impedire non debeant praedicto Monsig. Juras libertatem, & immunitatem Macinandi facere Olivas ex propriis Bonis Collectas in quibuscunque Torculis tam Fasanae, quam Dignani, & alibi ubi praedicto Instanti placuerit, salvo si quid in contrarium praetendat quod praestita prius obbedientia praesentibus Nostris agant via juris ordinaria cit. cit., & serv. serv. quod justitia partibus administrabitur, & hoc in paenam Ducatorum centum, & aliarum arbitrio Justitiae, & in

p. 30

casu innobedientiae citari faciat innobedientes coram Nobis, & Offitio Nostro pro die XV. ad videndum confirmari praesentes Nostre, & allevari innobedientibus Mandatum reale, & personale pro paena praedicta. Sic exequatur, exequi faciat, de executione rescribat, & B.V. Venetiis die 20. Decembris 1785.

(Jacobus Angarano¹⁸⁹ secundus Adv. Com.

APPELLAZION AVVERS. IN ACTIS¹⁹⁰.

Adi 12. Febbraro 1785. M.V.

Presentata dall'infrascritto Artusi, instando &c.

Comparese in Offizio il Sig. Antonio Artusi qu. Gio: Domenico, che sostiene la figura d'attual Conduttore del Torchio della Villa di Fasana, e sentendosi leso, & aggravato delle Lettere 23. Dicembre 1785. dell'Eccell. Sig. Giacomo Angaran fu Avogador¹⁹¹ di Comun rilasciate sopra l'Istanze dell'Illustr., e Rever. Monsig. Gio: Domenico Juras Vescovo attuale di questa Città per i proprj titoli, e rap-

p. 31

presentanze, appella la medesima, come pregiudizionale l'interesse della propria con-

¹⁸⁹ "Angaran(o) anche Angarani. Famiglia Nobile di Pola dal 1641, estinta nel 1688 (!). Era un ramo dei conti Angarani di Vicenza"; possedeva propria arma (DE TOTTO, "Famiglie", a. 1943, p. 124).

¹⁹⁰ Nel significato di *Agli Atti* (?).

¹⁹¹ "Avogador, Avvogadore o Avvocato, Magistrato della cessata Repubblica Veneta istituito l'anno 804, che era composto di tre patrizii col titolo di *Avogadori di Comun*, detti già latin. *Advocatores Communis*; i quali avevano una grande autorità, e molte distinte attribuzioni. Il loro uffizio dicevasi *Avvogaria*. In questa Magistratura si è sempre mantenuto l'uso fino a' giorni nostri, di scrivere gli atti pubblici in latino (BOERIO). Cfr. anche BATTAGLIA: "Avvogadore: Magistrato dell'antica repubblica Veneta, con l'incarico di sostenere le ragioni pubbliche nei processi penali e civili, di sorvegliare l'andamento della giustizia e l'osservanza della costituzione".

dotta, e turbative i diritti del Torchio sudetto, e ciò al Consiglio Eccell. di XL. C.N, che tanto &c.

Instando *pro notitia* tanto al Procur. del sudetto Monsignor Vescovo, quanto al Meriga di Fasana *si sua putat*¹⁹² interesse, & sic &c.

Detto.

Rifferì Basso¹⁹³ Comandador aver intimata¹⁹⁴, e notificata la sudetta Comparsa d'Appellazione in tutto, e per tutto come in essa &c.

Al Sig. Antonio Juras Procuratore, e per nome di Monsignor Illustrissimo, e Reverendissimo Vescovo di questa Città, e così &c.

Il Coad. Pret., e Prov. di Polla copiò &c.

p. 32

BOLLI¹⁹⁵ AVERSARJ.

1785. 14. Febraro M.V.

Noi Domenico Pisani Podestà¹⁹⁶.

Stante Atto di Bollo quest'oggi rilasciato sopra le riverenti istanze del Sign. Antonio Artusio qu. Gio: Domenico in figura di Abb. Conduttore del Torchio della Villa Fasana fatto praticare nel Torchio grande di ragione di questa Sp. Comunità posto nella Contrada detto Porturio¹⁹⁷ sopra l'Olive tutte tanto esistenti, e che esisteva, e capitar potessero di particolar ragione dell'Illustr., e Rev. Monsignor Gio: Domenico Juras Vescovo di Polla; Comettimo¹⁹⁸ risolutamente a Zuanne Fortunato¹⁹⁹ qu. Vincenzo, che copre la Carica di Zupano nel Torchio stesso, perché nè per se, nè col mezzo de suoi Uomeni, e di qualunque altra Persona ardisca di far macinare le Olive bollate, e volute sotto fermo Bollo, rispettar anzi dovendo l'Atto come sopra rilasciato in pena a metodo delle Leggi, & sic &c.

Dignano 14. Febraro 1785. M.V.

¹⁹² Nel senso di "se ritiene, se stima" (?).

¹⁹³ Una variante *Bazzo* a p. 26; nel 1945 a Dignano una famiglia *Basso* (cfr. AA. VV., *Cadastre*, s.l.).

¹⁹⁴ Termine del "Foro Veneto", a significare "*Prescrivere* o *Limitare*" (BOERIO).

¹⁹⁵ "*Ofizio de la Bola – Ufficio del Bollo*, termine dell'antico Governo Veneto, al quale incombeva suggellare con piombo le Lettere ducali, del senato, del Consiglio de' Dieci e di altri corpi sovrani. (...) Nella *Boletinarìa* si faceva l'*Appellazione verbale*, da chiunque si pretendeva aggravato ingiustamente da qualche ordine o decreto di giudice di prima istanza, e s'annotava poi negli atti. Tale *Appellazione* valeva a sospendere l'esecuzione finchè la parte appellante non fosse sentita dal Giudice superiore"(BOERIO).

¹⁹⁶ *Domenico Pisani* fu rettore di Dignano (1785-1786) (cfr. NETTO, p. 168). Per notizie sul casato dei *Pisani*, vedi DE TOTTO, "Famiglie", a. 1947, p. 175.

¹⁹⁷ Una delle antiche contrade dell'abitato, nel centro storico di Dignano, dove si ergeva l'antico castello del luogo (cfr. RADOSSI, "La toponomastica comparata", p. 119; ALBERI, p. 1674).

¹⁹⁸ Nel significato di "comandare".

¹⁹⁹ Tipico cognome dignanese; nel 1945 sono stati attestati ancora sette nuclei familiari (cfr. AA. VV., *Cadastre*, s.l.).

p. 33

ADI 14. FEBBARO 1785.

Pignano.^[sic]²⁰⁰

D'Ordine &c. & ad istanza del Sig. Antonio Artusio qu. Sig. Domenico esposta col mezzo dell'Eccell. Sig. Giuseppe Vergatin²⁰¹ Avvocato ed esecutivamente all'Appellazione 12. corrente interposta nell'Offizio Pretorio di Polla sopra le Lettere Eccellentissime della Stolla²⁰² Avogaresca de di 20. Dicembre 1785. ottenute sopra l'istanze del Rever. Monsign. Gio: Domenico Juras Vescovo di Polla, che furono come sopra appellate al Consiglio Seren. di XL. C.N. dal sopradetto Sig. Antonio Artusio in figura di Conduttore &c.; Refferi Ambrosio Tesser²⁰³ Com. d'aver bollato con il Bollo di S. Marco le Olive tutte esistenti nel Torchio grande in questa Sp. Comunità raccolte, e contenute in due separati Arnasi²⁰⁴ di ragione dell'Illustr., e Rever. Monsig. sudetto, non che d'aver chiamato sotto Bollo le rimanenti Olive tutte di ragione come sopra che pervenir potessero in detto Torchio, con Comandamento²⁰⁵ in pena, in forma &c., e ciò refferi d'aver praticato alla presenza di Tomaso Guerra²⁰⁶ qu. Domenico, e Mattio Bendovichio²⁰⁷ quon. Antonio.

p. 34

DETTO.

Refferi Tesser Comandador d'aver dato notizia del soprascritto Bollo in tutto, e per tutto a Zuanne Fortunato qu. Vincenzo attual Zuppano del Torchio Grande di questa Spet. Comunità, *nec* non²⁰⁸ al Sig. Antonio Juras Fratello, e Procurator dell'Illustriss., e Reverend. Monsign. Gio: Domenico Juras, ritrovato in questa Terra personalmente &c.

*Illico*²⁰⁹.

NOI &C.²¹⁰

Stante Atto de Bollo quest'oggi rilasciato sopra le riverenti istanze del Sign. Antonio Artusi q. Gio: Domenico in figura di Abb. Conductor del Torchio della Villa Fasana fatto praticare nel Torchio Grande di ragione di questa Spet. Comunità posto nella Contrada detta Porturiol sopra le Olive tutte tanto esistenti, che esistessero, e capitar potessero di particolar ragione dell'Illustriss., & Rever. Monsignor Gio: Domenico Juras Vescovo de Polla; Comettimo rissolutamente a Zuanne Fortunato qu. Vincenzo, che copre la Carica di Zuppano nel Torchio stesso, perchè né per

²⁰⁰ Evidentemente sta per *Dignano*.

²⁰¹ Forse *Vergottin* (?).

²⁰² "Nella Repubblica di Venezia, falda di panno pendente dal cappuccio e posata sulla spalla sinistra (BOERIO).

²⁰³ Una famiglia *Teser* fu rilevata nel 1945 a Dignano (cfr. AA. VV., *Cadastre*, s.l).

²⁰⁴ "*Arnaso*, Botte, Recipiente da vino" (BOERIO).

²⁰⁵ "*Comandamento*, Termine del Foro ex-veneto, *Precetto giudiziale*" (BOERIO).

²⁰⁶ Cognome presente ancor oggi a Dignano: nel 1945 rilevate cinque famiglie.

²⁰⁷ Forse *Bendorichio*: nel 1945 rilevati sei nuclei familiari (cfr. AA. VV., *Cadastre*, s.l).

²⁰⁸ Sta per "ma non".

²⁰⁹ Anche *Illico*, *Illicò* = "qui, immantinente, subito" (CAMPANINI-CARBONI).

²¹⁰ Sta per *Comes*, cioe "sodale, compagno, compartecipe di qualche cosa" (CAMPANINI-CARBONI).

p. 35

se, né col mezzo de suoi Uomini, o di qualunque altra Persona ardisca di far maccinare le Olive bollate, e sotto fermo Bollo, rispettar, anzi dovendo l'atto come sopra rilasciato in pena a metodo delle Leggi, & sic &c., *in quorum &c.*

Dignano li 14. Febbraro 1785. M.V.

Detto.

Rifferì Tesser Comandador d'aver intimato il sudetto Mandato a Zuanne Fortunato Zuppano del Torchio Grande in tutto &c., *ad istanza*²¹¹ &c.

Il Canc. Pret. copiò in fede &c.

p. 36

LETTERA ANTONIO BORBATO.²¹²

Sign. Amico Carissimo.

Pola li 20. Febraro 1786.

Mi preme, che sii macinata l'Oliva di Monsignor Vescovo, da questo effetto sarò io di mani a Dignano, è stata bollata la prima traduzione²¹³, e per quella vi penserò io la sudetta traduzione fu libera non bollata, nè poteva bollarsi. Per trovare gli Uomini, e se il Zuppan avesse qualche difficoltà o lo farò garantire dal Sig. Bagazzi da ogni danno timore, oppure troverete un altro Zuppano, e salutandovi sono.

Vostro Amico
Antonio Borbato.

p. 37

APPELLAZION AVERSARIA.

Die 21. Februarii 1785.

Dom. Joannes Medini parte, & nomine D. Antonii Artusi q. Jo: Dominici actualis Conductoris Torculi Ruris Fasanae, inhaerendo Appellatione in Actis diei 12. Februarii curr. se aggravat, & appellat a talibus qualibus Litteris Sp. Advoc. Communis Jacobi Angarano secundi relaxatis sub die 20. Decembris p. p.²¹⁴ super instantiis, & ad favorem Illustr., & Rever. Jo: Dominici Juras actualis Episcopi Polae pro ejus particularibus titulis, & rappraesentatiis, & contra supradictum Appellantem, simul cum omnibus annexis, connexis, antecedentibus, & subsequentibus, tamquam a Litteris cum omnibus ut supra male, indebire, & cum expresso di-

²¹¹ "Istanza, instanza, istanzia o instanzia – richiesta rivolta agli organi amministrativi o giurisdizionali, relativamente al compimento di qualche determinata attività che nel processo civile ha carattere meramente preparatorio e processuale (DURO).

²¹² Presumibilmente si tratta di *lapsus calami*, essendo *recte* BARBATO (?).

²¹³ "Tradür - Dicesi anche nel vernacolo per *condurre, menare*" (BOERIO), quindi "trasporto".

²¹⁴ Sta per "proximus praeteritus", cioè prossimo passato.

sordine securis ad grave damnum, & praejuditium supradicti Appellantis, rationibus &c., & juxta formam Scripturae hodie productae &c.

p. 38

SCRITTURA²¹⁵ AVVERSARIA AL TAGLIO²¹⁶.

1785. 21. Febbraio.

Egli è innegabile, che le Olive nate, e raccolte nella Villa di Fasana soggetta alla Giurisdizione di Pola debbano esser condotte, e macinate nel Torchio di quella Villa, proibito essendone l'estrazione per tradurle negli altri Torchi circonvicini, e gli Abboccatori *pro tempore*²¹⁷ del Torchio della Villa Fasana certamente usano tale privativo diritto senza alcuna opposizione, o reclamo.

Il Sign. Antonio Artusi qu. Gio: Domenico actual Conduttore con titolo oneroso²¹⁸ riportato dalla Comunità di Fasana, ed approvato dall'Autorità dell'Eccell. Senato giustamente restò sorpreso delle novità scandalose, che pretendevano di fare gli Agenti del Nob. e Rever. Mons. Vescovo Gio: Domenico Juras di sottrarre le Olive raccolte ne' Beni posti nel tener della Villa medesima dal Torchio sudetto, e tradurle altrove a loro capriccio per la Torcolatura, e ben si lusigava²¹⁹, che gli rispettosi avanzati protesti con il Costituto 9. Febbraio corr., dovessero far abortire un tentativo troppo pregiudiziale al diritto degl'Abboccatori, ed all'interesse, e di un pessimo esempio; ma riconobbe il proprio errore dalla intimazione delle tali quali per altro rispettabili Avogaresche 20. Dicembre p.p.

p. 39

Se Monsig. pretende d'aver de' titoli, e delle immunità²²⁰ per far macinare le proprie Olive raccolte nella Villa di Fasana in quel Torchio più gli aggrada diversamente da tutti gli altri, deve proporle avanti il Giudice competente, ma giammai saranno sostenibili le Lettere sudette, come massime concepite, per sovvertire quanto finora fu costantemente eseguito in dipendenza delle Leggi, ed autorizzato con mal professato arbitrio troppo fatale, e scandaloso.

L'attuale Conduttore per tanto con tutta ragione ne interpone l'Appellazione delle medesime *in Actis*²²¹, e l'osservabilissime direzioni tenute posteriormente alla medesima, manifestarono l'indole della tentata novità, dietro alla quale *interpоста formiter* in questo Ser. Consiglio, dai Voti giustissimi ne implora dell'antedette Lettere Avogaresche insostenibili per

²¹⁵ "Scritture, si chiamavano sotto il Governo Veneto quelle che vengono presentate dalle Parti collitiganti, nella contestazione o difesa d'una causa civile, come si dicono oggi, la Dimanda, la Risposta, la Replica e la Duplica" (BOERIO).

²¹⁶ È, in pratica, il recesso dalla lite, cioè un *Costituto de Tagio in forma Consilii* (BOERIO).

²¹⁷ Cioè "come permette il tempo" (CAMPANINI-CARBONI).

²¹⁸ "Titolo oneroso - che comporta un costo economico per ottenere una certa prestazione dalla controparte, deve a sua volta eseguire una prestazione a favore di essa: in contrapposizione a *gratuito*" (BATTAGLIA).

²¹⁹ Sta per "si illudeva, augurava".

²²⁰ "Immunità ecclesiastiche - diritto canonico a favore e tutela delle complesso di privilegi e di esenzioni nei confronti della legge e delle autorità civili, stabiliti dal diritto istituzioni ecclesiastiche e distinti in *immunità personali*, *immunità locali* e *immunità reali* relative al patrimonio ecclesiastico, e comportanti l'esenzione da qualsiasi tributo statale" (BATTAGLIA).

²²¹ Cioè "agli atti".

qualunque confronto, ed appoggiate ad erronei supposti un pienissimo Spazzo di Taglio²²², mai potendo stanti le cose come stanno avere luogo l'effetto dalle stesse importato, e ciò come sarà ad evidenza dimostrato.

Il che deciso siano, e s'intendono pienamente risservate²²³ le ragioni tutte competenti per qualunque suo professato titolo esercitabile a tenor delle Leggi. *Salvis &c.*

Girolamo Medini Avvocato.

p. 40

ILLUST., & ECCELL. SIG. SIG. COLL.²²⁴

Esecutivamente alle riverite Lettere di VV.EE. 21. Febraro scaduto; rilasciate ad istanza del Sign. Antonio Artusi qu. Gio: Domenico, e Stante Pendenza²²⁵ di Giudizio avanti l'EE.VV. e loro Eccell. Consiglio sopra l'Appellazione di detto giorno tra il sudetto Signor Antonio Artusio actual Conduttore del Torchio della Villa di Fasana da una, e l'Illustr., e Rev. Gio: Domenico Juras actual Vescovo di questa Città per li suoi particolari Titoli, e rappresentanze dall'altra; Ho sotto il dì primo corr.²²⁶ *ex Off.* Nobb²²⁷. fatto commetter personalmente al sudetto Rever. Juras Vescovo, che termine giorni otto presentar debba in questa mia Cancell. gl'asserti²²⁸ suoi Privileggj, & Beneficj per la Macina delle Olive, e le altre Carte di cui intende valersi nella Pendenza di Giudizio sudetto, e ciò per averne copia per essergli restituite, e per servirsi nella Pendenza sudetta, & in tutto e per tutto, come in esse Lettere alle quali, & all'EE.VV. baccio divotamente le Mani.

Pola 4. Marzo 1786.

Alessandro Bon Co:, e Prov. ²²⁹

Eccell. Sign. Capi del Consiglio

Seren. di 40. C.N. Venezia.

²²² "Termine del Palazzo ex-Veneto, *Spazzi* o sieno *Dispacci*, si chiamavano le sentenze o Giudizii definitivi de' Consigli di XL della cessata Repubblica Veneta, i quali si dicevano *Spazzi di taglio* quando annullavano il giudizio di Prima istanza, e *Spazzi di laudo* allorchè la confermavano" (BOERIO).

²²³ Nel significato di "preservate e confermate".

²²⁴ Sta per *Collendissimo* (?), ma anche *Collegium*, in quanto riferito al Consiglio di XL C.N. (?).

²²⁵ Sta a indicare "sospensione, indecisione" (BOERIO).

²²⁶ Abbreviazione di "corrente".

²²⁷ È abbreviazione del plurale "Nobili".

²²⁸ Cioè "asseriti, pretesi".

²²⁹ *Alessandro Bon* fu Conte e Provveditore di Pola dal 12 luglio 1785 al novembre 1786 (cfr. NETTO, p. 169). Per notizie sui *Bon*, casato patrizio veneto (oriundo di Bologna / Roma – ma anche antica famiglia di Ossero), diede a Capodistria ben quattro Podestà e Capitani (vedi DE TOTTO, "Famiglie", a. 1943, p. 250).

p. 41

COSTITUTO NOSTRO.
Adi. 9. Marzo 1786. Pola.

Costituito²³⁰ in Offizio &c. il Sign. Antonio Juras Fratello, e Procurator di Monsignor Illustrissimo, e Reverendissimo Gio: Domenico Juras Vescovo di questa Città, ed incontrando il desiderio del Sign. Antonio Artusi qu. Gio: Domenico Conduttore del Torchio di Fasana marcato nell'inchinate²³¹ Lettere del Serenissimo Consiglio di 40. C.N. primo Febbraro spirato²³², ove capriciosamente²³³ ha stabilito lui Signor Artusio una giudiziaria Pendenza contro lo stesso Prelato, dichiara, che le sue ragioni raporto²³⁴ a far macinare le sue Olive della Punta di S. Lorenzo presso a Fasana nel Torchio di Dignano derivano dalla comun libertà dall'Acquisto, che fece di detta Terra dalla Nobil Donna Venditrice Diana²³⁵ relitta del Nobil Homo sier Antonio Diedo sin sotto li 25. Giugno 1785. negl'Atti del Signor Antonio Barbato Pubblico Nodaro. Dagl'esempj simili, e dal fondamento in aggiunta d'una Carta 1779. 22. Febbraro, che produce²³⁶ *ad videndum*²³⁷, salvo il suo lievo²³⁸ *in triduo*, e per quanto sara [*sic*] per umiliare²³⁹ a tempo opportuno *hic*, & *ubique*²⁴⁰ a presservazione²⁴¹ de' suoi diritti, & a ravvedimento Avversario, instando, che con Lettere venghi

p. 42

accompagnato il presente al detto Serenissimo Consiglio di 40 C.N. ad buon fine &c., & *ita* &c., *instando pro notitia* &c.

Et presente Copia in data 22. Febbraro 1779., che principia: Avendo il Sig. Tizian Varetton²⁴² la Condotta del Torchio di Fasana.

²³⁰ Cioè "presentatosi".

²³¹ Forse "benevoli" (?).

²³² Nel significato di "passato".

²³³ Potrebbe significare "irragionevolmente" (BATTAGLIA).

²³⁴ A significare "in relazione a ..".

²³⁵ Nata *Marin*.

²³⁶ Cioè "che esibisce" (?).

²³⁷ Nel significato di "a vista".

²³⁸ Anche *Levo*. "Termine del Foro ex Veneto, Atto o Decreto o Sentenza del Tribunale civile, che dichiarava *levata* o *Tolta la sospensione* degli atti stata precedentemente ordinata; ritrattazione dell'impedimento. (...) *Levo d'un mandato* o *d'una lettera*, valeva *Ottenimento*, Impetrazione d'un ordine o suffragio, ed era frase del Foro giudiziario veneto" (BOERIO).

²³⁹ "*Umiliar*, dicesi ancora per *Presentare*, *Sottoporre*, Sottomettere un memoriale o simile ad alto personaggio (BOERIO).

²⁴⁰ *Hic et ubique* – "ciò e dovunque" (CAMPANINI-CARBONI).

²⁴¹ Nel senso di "tutela, difesa".

²⁴² Nel prosieguo anche *Vareton*. "*Vareton* – Famiglia Nobile di Pola. Il notaio Tiziano Varetton fu aggregato al Nobile Consiglio di Pola nel 1793. *N. Vareton*, consigliere del Comune di Pola nel 1861. *N. Vareton* sposò nel 1900 ca. Nicolina de Madonizza, nobile di Capodistria" (DE TOTTO, "Famiglie", a. 1952, p. 86-87).

Et termina Zuanne Razzo²⁴³ Nodaro alla Quarantia Civil²⁴⁴.
Adi 9. Marzo 1786.

Ex Offitio Nobili fu intimato, e notificato il
sudetto Costituto, e Carta prodotta &c.
Al Sig. Antonio Artusi qu. Gio: Domenico
Conduttur del Torchio di Fasana per se &c.
Giuseppe Papatte²⁴⁵ Coad. Pret.
e Prov. di Pola.

p. 43

Adi 9. Marzo 1786. Pola.
Presentata come in Costituto odierno.
ADI 22. FEBBARO 1779.

Avendo il Sig. Tizian Vareton la Condotta del Torchio di Fasana, da cui fu secondo gl'antichi patti, & usi gli mancò da quattro Anni l'Oliva di S. Lorenzo, che doveva esser macinata a quel Torchio, e per la ragione, e per gl'antichi costumi, la quale è stata passata nel Torchio di Dignano, con arbitrio senza, che quel Comune avesse continuato la Causa portata da lui all'Eccell. Consiglio di XL. C.N. in Appellazione delle Lettere ottenute dall'Eccell. Magistrato agli Oglì contro li N.N.H.H. s. Zuanne Cigogna (*sic!*)²⁴⁶, e s. Antonio Diedo Proprietarj di questa Punta, ove esiste una quantità considerabile di Piante di Olivari.

Esso Comune ha anco la giustizia di questa notificazione, che nell'ultimo Anno della passata Condotta fu fatta a detto Sign. Vareton in summa di D. 20.

Viene eccittato pertanto il Meriga per nome proprio, e del suo Comune di dover fargli anco nella Ratta, che si maturò il comparto²⁴⁷, e la bonificazione per il Triennio, che manca

p. 44

da soddisfarsi in proporzione del danno d'assumibile col ragguaglio dell'Olive, e de' prezzi delli tre Anni sudetti, affinché seguito, che sia il presente diffalco posta rimanghi il rimanente dell'utilità, come esiste il suo buon desiderio, e la dovuta puntualità. Tanto gli resta

²⁴³ Anche *Razo* (detta pure *Raticca*): famiglia cittadina polese, documentatamente presente dal 1650 cca, con *Razzo* Andrea e *Simone*; successivamente *Zuanne qm. Simone*, cittadino di Pola (1700), *Baldassare* suo figlio (1744-1753), *Antonio qm. Cristoforo* (1687-1710). La famiglia, ascritta al patriziato polese, andò estinta nella seconda metà del sec. XIX (KRNJAK-RADOSSI, "Notizie storico-araldiche", p. 187). Vedi anche DE TOTTO, "Famiglie", a. 1947, p. 279.

²⁴⁴ "Quarantia, si chiamavano volgarmente con tal nome li tre supremi giudiziarii Consigli della Repubblica Veneta che giudicavano in ultima istanza le cause tanto civili che criminali: così detti dal numero di quaranta Giudici di cui era cadauno composto; e quindi con altro nome erano chiamati *Consigli di quaranta*, uno detto *Criminale*, l'altro *Civil vecchio* e il terzo *Civil nuovo*. La Quarantia criminale era talvolta delegata dal Senato a giudicare delle cause civili; La Civil vecchia decideva le cause di Venezia eccedenti li ducati 1500; La Civil nuova quelle di Terra ferma, del Levante, della Dalmazia, Albania, Istria e Friuli eccedenti la detta somma" (BOERIO).

²⁴⁵ Anche *Papette*, a p. 44.

²⁴⁶ Recte: *Cicogna*. Per notizie su questo storico casato veneziano, cfr. DE TOTTO, "Famiglie", a. 1943, p. 326, RADOSSI, *Monumenta*, p. 125-126.

²⁴⁷ Nel significato di "spartizione" (?).

intimato colla presente ad ogni buon fine &c. a salvezza del suo giusto interesse &c. *instando &c. prot. &c.*

Rifferì il Comandador Zuanne Razzo di aver dato Notizia della sudetta Estragiudiziale²⁴⁸ al Mariga²⁴⁹ attuale della Villa Fasana per nome proprio, e del suo Comune in tutto, e per tutto, & ad istanza *ut in ea &c.*

Zuanne Razzo Nod. all'Off. Civ.²⁵⁰

Giuseppe Papette Coad. Pret. e Prov. di Pola copìo.

p. 45

PARTE COMUN DI FASANA

1786. 13. Marzo. Pola.

Convocato il Comune, e Popolo di Fasana premesse le debite licenze²⁵¹, e con le solite formalità, in generale Vicinia²⁵², in cui intervennero li Capi di Casa al numero di 58. compreso l'attual Meriga Nardo Sorbola, da cui fu proposto.

Primo. Che essendo troppo gravoso agl'Uomini abitanti di quella Villa, che fanno Macinar le Olive in quel Torchio, la contribuzione²⁵³ dell'ottavo a differenza di Dignano, ove si paga il decimo, ed altri luoghi della Provincia.

Secondo. Ed essendo parimenti ingiustissimo il trattenimento incompetente²⁵⁴ del Polpame per conto de' Conduttori del Torchio, & a pregiudizio²⁵⁵ di quelli poveri Villici, a quali deve appartenere lo stesso Polpame per quegli'usi, che vengono prescritti dalle Pubbliche Terminazioni, e Decreti, che proibiscono di quel prodotto un secondo lavoro a scanso delle Frodi, che pur troppo possono intervenire.

Terzo. Ed essendo pur caduto in ommissione²⁵⁶ il Signor Antonio Artusi q. Gio: Domenico Conduttore di quel Torchio fino dall'Anno 1780.

p. 46

con la Scrittura 13. Maggio, con cui ottenne la Condotta per Anni dodeci, col patto, e condition principale, e precisa di proseguir, ed in speranza compir in un bienio la Causa, che pende al Serenissimo Consiglio, di 40. Civil Novo²⁵⁷, contro la condotta di Dignano concer-

²⁴⁸ "Stragiudizial, termine del Foro, aggettivo di 'Scrittura', colla quale chi pretende qualche cosa, urbanamente avvisa il suo avversario prima di dar mano agli atti civili" (BOERIO).

²⁴⁹ Chiaramente è *Meriga*.

²⁵⁰ "Civil, significa ancora Tribunale o Giudicatura civile" (BOERIO).

²⁵¹ Cioè con le "Permissioni o Concessioni del caso".

²⁵² La "Vicinia – i vicini erano gli abitatori dei *vici* – è termine che usavasi ai tempi del Governo Veneto per *Consiglio comunale*, Raunata di tutti i capi famiglia d'una Villa o Comune rappresentanti il loro corpo, per deliberare" BOERIO).

²⁵³ Il contributo economico, la tassa da pagare, tributo per il servizio (della macinatura) prestato.

²⁵⁴ Nel significato di "trattenuta (del polpame) non dovuta".

²⁵⁵ Con danno e a discapito "dei poveri Villici".

²⁵⁶ Anche *Omissione, Ommessione*. "Comportamento consistente nel mancato compimento di un'azione o nel mancato conseguimento di un risultato che, invece, deve essere compiuto, prescritto da una norma penale incriminatrice (*reato di ommissione*)" (BATTAGLIA).

²⁵⁷ In precedenza abbreviato in *C.N.*

nente il diritto di Macinare in quel Torchio le Olive, che si raccolgono dalle Piante esistenti sul tener di questa Villa comprate, e possedute da raccolte Famiglie di quella Terra, della qual questione non si è veduto per anche sebben sia spirato un Quinquennio verun incominciamento, il buon esito di cui deciderebbe di molto considerabili vantaggj per quella Comunità.

Che derò²⁵⁸ mandò Parte il Meriga stesso con li dodici del maggior numero in quella generale Vicinia del Comun, e del Popolo di far Ricorso a piedi di Sua Serenità, ed ovunque rispettivamente occorresse, perchè o in via deliberativa, o in via giudiziaria venga deciso sopra gli Argomenti espressi nella presente, da proporsi tanto uniti, che separati, onde possa procurarsi quel Corpo de Comunisti col mezzo d'altre produzioni li suoi maggiori vantaggj, e quel Popolo quei beneficj, che sono comuni a questa Provincia, & altre Città, Terre, Villaggj di questo Serenissimo Stato.

p. 47

La quale parte spiegata fu mandata a Bossolo²⁵⁹, ed ottenne Voti favorevoli tutti 58., contrarj 0; Sicchè fu presa con la risserva di destinare un Procuratore con ampla facoltà nel proposito a spese di tutta l'intiera Popolazione con facoltà di sostituir, e salva la Pubblica Decretazione della presente, dopo che sarà firmata da Sua Eccellenza Conte, e Proveditor di questa Città affirmo, & sia²⁶⁰.

(Alessandro Bon Co:, e Prov.

Antonio Barbaro²⁶¹ Pub. Nod. scrisi la presente costì rifferta²⁶² dal Meriga Nardo Sorbola, e che mi fece vedere la Pubblica Licenza, che conteneva le cose premesse, in fede &c.

Omissa Legalitate.

p. 48

ADI 19. MARZO 1786. POLA.

Seguita nel giorno 13. andante nella Villa Fasana una Generale Vicinia nella quale fu preso di produr li riccorsi per nome di quel Comune, e Popolo tanto in via deliberativa, che giudiziaria a qualunque Eccellent. Magistrato, Serenissimo Consiglio, Collegio, *ac etiam* a piedi di Sua Serenità occorrendo, tanto verso il Conduttur di quel Torchio Antonio Artusio quon-

²⁵⁸ *Lapsus*, invece di *però*.

²⁵⁹ "Bossoli, Bossolo, Amese di legno ch'era specialmente in uso sotto la Repubblica Veneta, per raccorre i partiti nelle ballottazioni. Questo amese riuniva tre differenti urne o bossoli, dove si ponevano i voti, cioè l'*Affermativo* che dicevasi *Bossolo del sì*, ed era di color bianco; il *Negativo* colorito di verde, che dicevasi *Bossolo del no*, e l'*Indifferente* colorito di rosso, che dicevasi *Bossolo del sincero*, perché non affermava né rifiutava. (...) *Mandar i bossoli* – cioè ordinare che sieno raccolti i voti col mezzo dei bossoli portati in giro" (BOERIO).

²⁶⁰ Sta per "e così sia" (?).

²⁶¹ Recte: *Barbato* (?).

²⁶² Cioè "qui riferita, qui portata".

dam Gio: Domenico per aver mancato alli doveri della Sua Locazione²⁶³, quanto per il Polpame, e per Decima di contribuzione per la Macina delle Olive a quel Torchio, in vece dell'ottavo, ed in tutto, e per tutto, come nella Vicinia stessa; Che però congregato²⁶⁴ di nuovo in questa mane²⁶⁵ quel Comun, e Popolo in Numero di 48. compresa la persona di Nardo Sorbola attual Meriga quì presente con licenza di S. E. Conte, e Procuratore con ampla facultà, & a spese di tutta quella Popolazione, potendo anche sostituir altri -Procuratori in sua vece per sostenere il Litiggio in qualunque forma, che venisse proposto, e per tutti gl'affari dipendenti dalla Vicinia 13. andante, e ciò fino all'ultima definizione, e conoscendo esso Meriga quanto sarebbe a

p. 49

proposito la Persona atta, & onesta del Sign. Zuanne Zobbi²⁶⁶.

Mandò parte di eleggerlo per Procurator Generale sulle suaccennate materie, con tutta la più ampla facultà, e per gl'effetti, come sopra, e però mandato il Bossolo attorno nella Generale Vicinia del giorno d'oggi, congregata nel Luogo solito, e con le solite forme²⁶⁷, come assicura esso Meriga qui presente.

Ottenne Voti favorevoli 48. contrarj niuno, sicchè passò con la destinazione del detto Sig. Zobbi Procurator.

(Alessandro Bon Co.; e prov.

Omissa legalitate.

Antonio Barbero²⁶⁸ P.N. ho esteso

la presente, così pregato dal detto Meriga.

Antonio Barbero Pub. Nod. feci estrarre le presenti Copie da suoi autentici, in fede &c.

Il Coad. Pret., e Pr. di Pola copiò.

²⁶³ "Contratto (detto anche *locazione* – *conduzione di cosa*) con cui una parte (*locatore*) concede all'altra parte (*locatario* o *conduttore*) il godimento di un bene (immobile, sia rustico sia urbano o anche mobile), per un certo periodo di tempo, verso un determinato corrispettivo, per lo più in denaro, pagato periodicamente (detto *canone di locazione*)" (BATTAGLIA).

²⁶⁴ Sta per "radunato, convocato, convenuto".

²⁶⁵ Mattina.

²⁶⁶ A p. 51 la "variante" (?) *Gobbi*.

²⁶⁷ Era il rituale tradizionale predisposto per la convocazione dell'*università* dei cittadini di un luogo / territorio; in proposito - cfr. RADOSSI, "Il lungo", p. 260 - per un similare scenario di Docastelli del 22 giugno 1775: "(...) congregato lo Sp: Cons: de Sgn: Cittadini di due Castelli nella Sala del Pret: Palazzo in Canfanaro alla presenza &c con permissione, ed assenso dell'Illustr. Sig. Pod: e previo il triplice suono della Campana *de More*".

²⁶⁸ Presumibilmente è *Barbato* (?), visto che tale nominativo è più volte presente in questo arco di tempo; un eventuale *Barbaro* ci sembra assai poco probabile.

p. 50

1786. 24. MARZO. CAPO D'ISTRIA.

L'Illustr., & Eccell. Sig. Pod., e Cap. G.D. Letta, e considerata la retroscritta parte presa nel giorno dei 13.corr., con tutti li Voti del Comune, e Popolo di Fasana Territorio di Pola ad oggetto di poter sostenere il Litigio sopra i punti espressi nella Parte stessa contro l'attual Conduttore del Torchio di ragione di quel Comune, ed essendo colla Parte medesima stato preso di dover supplire alle spese occorrenti col Danaro di ragione di quel Comune, e Popolo, quindi S.E. fatto a ciò il conveniente riflesso, ha ordinando decretato, che possa il Comune sudetto di Fasana supplir coi Dinari di ragione, dei Civanz²⁶⁹ delle di lui Rendite alle spese occorrenti per l'indicato Litigio, col debito²⁷⁰ però prima di dover rappresentar a questa Carica la summa, che potesse essergli necessaria a tal effetto, per esser coi soliti metodi decretata, e quanto sia al Popolo doverà esser esatto il Dinaro da quelli, che volontariamente vorranno esborsarlo, e non altrimenti, col debito all'Esattor, che a ciò sarà destinato di render ad ogni richiesta esatto Conto dello Scosso²⁷¹, e Speso, *sic Mandans &c.*

(Flaminio Corner²⁷² Pod., e Cap. G.D.)

p. 51

ADI 24. MARZO 1786. CAPODISTRIA

L'illustr., & Eccell. Sign. Pod., e Cap. G.D. letta, e considerata la premessa Parte presa nella General Vicinia di Fasana il dì 19. andante, con la quale relativamente ad altra Parte dallo stesso Comune 13. pur corrente fù eletto, e destinato per Procuratore con piena facoltà d'agire alle spese del Comun medemo il Sig. Zuanne Gobbi²⁷³ di quella Villa nella Causa contro il Conduttore di quel Torchio Antonio Artusio qu. Gio: Domenico; Ha perciò S.E. in vista del miglior vantaggio di detto Comun di Fasana coll'autorità sua Delegata, decretando la Parte sudetta 19. corrente, approvato l'Elezione del detto Proc. Sig. Zuanne Gobbi, in tutto, e per tutto come nella medesima, dovendo aver in riflesso egli per altro il possibile risparmio nelle spese da incontrarsi per conto di detto Comune; *Sic mandans &c.*

(Flaminio Corner Pod., e Cap. G.D.)

²⁶⁹ Sta per "avanzo, residuo".

²⁷⁰ Nel significato di "obbligo".

²⁷¹ Indica la riscossione "di denaro che è pagato in adempimento di un obbligo giuridico" (BATTAGLIA); cfr. il verbo *Scuoder*, in BOERIO.

²⁷² Rettore giustinopolitano, dal 29 settembre 1785 al marzo 1787. Va segnalato che una decina d'anni prima, era stato Conte e Provveditore di Pola *Antonio Corner* (1771-1772) di cui rimane viva testimonianza "una vera di pozzo epigrafa e stemmata, oggi collocata nella parte centrale del 'Giardino dei mandarini' sull'isola di Vanga, ivi trasferita da Brioni Maggiore per le necessità di ornamento e decoro della villa che il presidente jugoslavo Tito si fece costruire quale residenza ufficiale", negli anni Cinquanta del XX secolo (KRNJAK-RADOSSI, "Notizie araldiche", p. 330).

²⁷³ In precedenza (p. 49) *Zobbi*.

p. 52

1786. 18. APRILE

Venuto in Offizio a Citazione &c. Nicolò Dorliguzzo²⁷⁴ qu. Nicolò, il quale venendo esaminato sopra quanto restò introdotto con l'esame di D. Celio d'Ambrosi²⁷⁵.

Interrogato.

Rispose, è verissimo nel ritorno, che fece il Fabro d'Ambrosi dal Torchio grande in compagnia del Sig. Antonio Borbato teneva in mano un Caenasso²⁷⁶, Seratura, e suoi Strumenti, e disse alla presenza mia, e d'Andrea Trevisan²⁷⁷ qu: Battista, che saressimo Testimonj, aver lui fatta una tal operazione per commissione del Sig. Antonio Borbato per parte, e che lo confermò, e ciò a cauzione propria nè altro sapere, & perciò *juravit Anni aetatis suae 60. circ., ut dixit*, e per non saper scrivere esso lo conferma con il segno di Croce †.

1786. 18. APRILE.

Venuto in Offizio a Citazione &c. Andrea Trevisan qu. Battista, il quale come Testimonio introdotto da D. Celio d'Ambrosi restò.

Interrogato sopra l'esame del predetto d'Ambrosi. Rispose, è verissimo, che ritornando il medesimo dal Torchio grande in compagnia con il Sign. Antonio Borbato disse a me, ed a Nico-

p. 53

lò Dorliguzzo, che saressimo Testimonj aver lui cavato il Caenasso, e Seradura, con Occhietti²⁷⁸ della Porta del Torchio stesso di commissione, & ordine positivo del predetto Sign. Antonio Borbato il quale ratificò una tale verità, ciò facendo a solo oggetto di non esser incolpato in tempo alcuno da chiunque, che tanto affermo *juravit* con il presente giuramento tale esser la verità, e perciò L.R.C. *aetatis suae Ann. 30. circ., ut dixit, & subscripsit*.

Andrea Trevisan m.p.

Detto.

²⁷⁴ Cognome tipico e autoctono dignanese; nel 1945 furono rilevati cinque nuclei familiari (AA. VV., *Cadastre*, s.l.).

²⁷⁵ Anche *Dambrosi*, in particolare nell'area del buiese / umagheso dove era ed è cognome molto frequente (cfr. AA. VV., *Cadastre*, s.l.). "D'Ambrosi – antica famiglia istriana, che da secoli risiede a Buie; un ramo esisteva a Capodistria nel XVI sec. I d'Ambrosi esistono o esistevano anche a Pisino. *Andrea d'A.* di Buie era nel 1758-59 Cancelliere del podestà di Isola N. H. Simone Barbaro" (DE TOTTO, "Famiglie", a. 1943, p. 123). Qui il *d'Ambrosi* è dichiaratamente "fabro".

²⁷⁶ "Caenazzo – Chiavistello o Catenaccio; serratura da porte e finestre" (BOERIO).

²⁷⁷ "Trevisan – famiglia Nobile di Pola nel 1641, estinta nel 1743. *Antonio T.*, capitano della fortezza di Pola, fu aggregato nel 1648 al Nobile Consiglio di Pola" (DE TOTTO, "Famiglie", a. 1952, p. 85). Vedi ancora *IBIDEM* notizie sui *Trevisan* di Venezia e di Capodistria. Nel 1945 furono attestati a Fasana ancora due nuclei familiari, ben 14 a Dignano (cfr. AA. VV., *Cadastre*, s.l.).

²⁷⁸ "Vite o chiodo che termina con un anello, per lo più fissato a copie, in cui viene infilato un lucchetto e la stanghetta di una serratura", o appesa una porta, finestra, ecc. (BATTAGLIA).

Veduti, e letti dall'Illustr., & Eccell. Sign. Pod., gl'Esami uniformi al preventivo Ordine dell'Eccell. Cons. di 40. C.N. de di 28. Marzo p.p., firmato dall'Eccell. Sig. Nicolò Contarini²⁷⁹ Capo del Cons. di 40. C.N., e Collega, ha ordinato, che dallo stesso Processo siano estratte le Copie tutte dell'Esame delle Lettere state prodotte il dì 16. corr., dal Sign. Antonio Artusio qu. Gio: Domenico, e di lui Costituto relativo, & *sic mandans &c.*

(Domenico Pisani Podestà.

1786. 18. Aprile.

In esecuzione *ut supra* fu dato l'ordine per estrazione delle Copie, ed in tutto, e per tutto come nel odierno Decreto di questa Giustizia, che tanto &c.

p. 54

SCRITTURA NOSTRA.

1786. 4. Maggio.

Le lettere Avogaresche 11. Febbraro 1785. sono state impetrate²⁸⁰ dal Rev. Monsign. Domenico Juras actual Vescovo di Pola per pressidiare²⁸¹ unicamente dal fatto autorevole²⁸² di Dom. Antonio Artusio Conduttur del Torcolo di Fasana il naturale diritto, che crede competergli, cioè di far tradure a macinare le Olive raccolte ne' proprj Beni esistenti alla Punta di San Lorenzo pertinenze di Fasana, ove a lui piace, e crede convenire al di lui interesse. Se crede esso Conduttur di poter togliere a detto Monsignor un così giusto dritto²⁸³ annesso alla di lui proprietà, e di poter avere egli per di lui qual si sia titolo un *jus*²⁸⁴ non solo di macinare privatamente a qualunque altro le Olive in Fasana, ma di obbligare anche li Possessori Forestieri di Olive raccolte in Fasana a doverle macinar al suo Torcolo piuttosto che altrove; Tutto che un tale titolo, che sarebbe di pessima conseguenza oltre che ingiusto non sia verisimile, pure non per questo può esso Artusio autorevolmente procedere, e perciò avrebbe dovuto piuttosto dirigersi a senso

p. 55

della risserva di esse Avogaresche di quello che appellarle, e contestarle il Taglio per insistere nelle autorevoli sue direzioni, e sfuggire l'esame del di lui vantato titolo. Protestata perciò una tale direzione, non che la di lui Scrittura colla insidiosa riserva in calce di essa, implora riverente esso Monsignor Juras dai Voti Augusti del presente Serenissimo Consiglio il

²⁷⁹ Per notizie sull'illustre casato dei *Contarini*, cfr. DE TOTTO, "Famiglie", a. 1944, p. 76; RADOSSI, *Monumenta*, p. 138-145.

²⁸⁰ "Ottenere qualcosa rivolgendo preghiere, suppliche, istanze accorate; pretendere, richiedere" (DURO).

²⁸¹ "Difendere, proteggere, tutelare, salvaguardare, preservare" (BATTAGLIA).

²⁸² Nel significato di "grave, degno di considerazione, importante" (BATTAGLIA).

²⁸³ Ovviamente è "diritto".

²⁸⁴ Pure *ius*, latino; "Diritto, parola usata anche in contesti italiani per indicare, in tono più enfatico e solenne, il diritto (forma italianizzata: *giure*) (DURO).

Laudo delle sudette mal appellate Lettere per l'effetto, che non possa di fatto, e propria autorità venir da esso Artusio impedito a Monsignor Juras la macinatura delle proprie Olive raccolte alla Punta di S. Lorenzo di lui recente Acquisto a quel Torcolo, che più conviene al di lui interesse essendo questa una ragione, e un dritto naturale della di lui proprietà, salva poi ad esso Artusio ogni ragione in dipendenza a suoi professati titoli esercitabile questa a tenor delle Leggi, e salvo in tal caso le componenti diffuse di detto Monsignor Juras, *salvis &c.*

p. 56

COMANDAMENTO NOSTRO.
1786. 4. Maggio.

D'Ordine degl' Illustr., & Eccell. Sign. Capi del Consiglio Eccell. di 40. C.N., e stante Pendenza di Giudizio tra Monsig. Domenico Juras actual Vescovo di Pola, e D. Antonio Artusi Conduttore del Torchio in Villa di Fasana dall'altra, si fa Comandamento a voi D. Zan Battista Medin Interv.²⁸⁵, e per nome del Sign. Antonio Artusi, che termine giorni tre presentar dobbiate nel detto Ser. Cons. le Carte tutte riguardanti la Pendenza tra il Comun di Fasana da una, e la Comunità di Dignano dall'altra connotata detta Pendenza nell'Affittanza nell'Articolo terzo da detto vostro principale riportata dal Torchio sudetto con qualunque Atto, o Spazzo relativo, e ciò per averne Copia, & esservi restituite, & ad istanza del sudetto Monsig. Vescovo di Pola.

Data li 4. Maggio 1786.

(Niccolò Morosini²⁸⁶ 4to Capo del Cons. di 40. C.N., e Coll.

Girolamo Ciotti Pub. Comand.

p. 57

REPLICA SECONDO COMANDAMENTO NOSTRO
1786. 29. Luglio.

D'Ordine degl' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Capi di 40. C.N. si replica il secondo Comandamento a Voi Domino Gio: Battista Medin n. q. i.²⁸⁷ che dobbiate aver obbedito in tutto, e per tutto come nel primo, in pena di D. 50., e ciò ad istanza come nel primo. Data²⁸⁸ li 29. ventinove Luglio 1786.

Girolamo Ciotti Pub. Com.

SCRITTURA NOSTRA
1786. 5. Dicembre.

Il Sig. Antonio Artusi, che in dipendenza del Contratto d'Affittanza riportato l'Anno

²⁸⁵ Sta per *Interveniente*.

²⁸⁶ Notizie sulla nobile casa dei *Morosini*, in DE TOTTO, "Famiglie", a. 1946, p. 352-353; RADOSSI, *Monumenta*, p. 287-300.

²⁸⁷ Ovvero "n.(e) q.(uid) i.(n)stat), cioè "se qualcosa non incombe" (?).

²⁸⁸ Sta per "consegnata".

1780. esercita la Macina delle Olive nel Torchio del Comun di Fasana, manifestato avendo la irragionevole sua pretesa di voler obbligar Monsignor Juras actual Vescovo di Polla divenuto Proprietario di lui specialità²⁸⁹ con oneroso Ti-

p. 58

tolo di alcuni Terreni in quel Distretto lo ha posto in necessità di rivogliersi [*sic!*] all'Autorità dell'Eccell. Sig. Avogador, & ha impetrate le Lettere 20. Dicembre 1785. dirette all'unico, & innocente effetto di poter far macinare le Olive raccolte da proprj Beni in quello dei Pubblici Torcoli, che fosse stato del suo interesse, e volontà & impedire ad esso Artusi d'operare di fatto, e propria autorità, a lui per altro risservando di poter procedere per l'indicata sua pretesa per le vie ordinarie di ragione, & a norma delle Leggi.

Non possono esser più destituti, & irragionevoli li assunti di esso Artusi, ne più ingiusto l'effetto contestato nella di lui Scrittura al Taglio di esse Lettere nel presente Serenissimo Consiglio prodotta nel dì 11. Febbraro prossimo passato diretto a voler spogliar di fatto esso Monsignor Juras della natural libertà in cui si attrova, e che malamente pretende di sostenere con la delusoria inadmissibile scritta risserva²⁹⁰, ma comprendendo lo stesso Monsignor Juras, che l'unica base di esso Artusi consiste nella negativa de' fatti, ha risolto d'illuminar la Giustizia dei fatti medesimi, & a scanso di qualsisia cavillazione, che già si rileva coltivata dai Diffensori di esso Artusio, e rimuovendo attesa la precedente Scrittura, che in di lui nome era stata prodotta nel dì 4. Maggio prossimo passato, riverente implora con la presente il Laudo delle predette mal appel-

p. 59

late Lettere per l'unico giustissimo effetto, e con le risserve in esse scritte, e che restano repetite²⁹¹, mai potendo esso Monsign. Juras con novità d'esempio esser obbligato contro la propria volontà, & interesse a dover far macinar le Olive che raccoglie dei proprj Fondi in Fasana nel Torchio da esso Artusi condotto in affitto prima, che dal Giudice ciò sia stato diviso²⁹².

Proponendo perciò a giustificare li seguenti Capitoli con l'impegno de quali seguirà l'implorato Giudizio.

Primo. Che le Olive raccolte dalli Dignanesi, e Perajesi²⁹³ nel Tener di Fasana sopra Beni di loro ragione sono state senza opposizione alcuna delli Conduttori passati nel Torchio di Fasana, e dell'actual Conduttore Artusi portate, e si portano nel Torchio di Dignano, e rispettivamente in quello di Perri, *vel prout*²⁹⁴ &c.

²⁸⁹ "Particolarità di una situazione, di un caso disciplinato da un'apposita norma di legge. Carattere particolare di un illecito (legale o morale) dipendente dall'essere previsto da una specifica norma che lo sottrae alla disciplina generale" (BATTAGLIA). Cfr. anche la norma nel diritto penale detta *Principio di specialità* (IBIDEM).

²⁹⁰ "Lettera (o scritto) *risserva*, dicesi in Termine d'uffizio pubblico, ad Affare trattato segretamente, con cautela o riserva e fuori delle vie ordinarie" (BOERIO).

²⁹¹ Latinismo (?), nel significato di "ridomandato, richiamato, richiesto, rinnovato" (CAMPANINI-CARBONI).

²⁹² Nel senso di "accolto" (?).

²⁹³ Vale *Perojesi*, cioè abitanti della villa di Peroi.

²⁹⁴ Cioè: "ossia secondo che il bisogno richiede, in quanto, come" (CAMPANINI-CARBONI).

Secondo. Che le Olive raccolte dalli Dignanesi nel tener di Galesano Giurisdizione di Polla sono state portate, e si portano nel Torchio di Dignano senza opposizione alcuna delli Proprietarj del Torchio di Galesano, *vel prout &c.*

Terzo. Che le Olive di alcuni Proprietarj raccolte nella Villa di Montecchio Giurisdizione di Polla sono state senza opposizione portate, e si portano nel Torchio di Dignano, *vel prout &c.*

Quarto. Che negl'anni passati le Olive di S. Lorenzo di Fasana sono state portate a Dignano

p. 60

senza opposizione del Conduttore del Torchio di Fasana, e che l'istesso actual Conduttore Artusi ha spremuto le Olive di S. Lorenzo sudetto negli Anni passati all'actual sua Condotta in quel Torchio di Fasana con quei patti, e condizioni vantaggiose, che saranno deposte dai Testimonj, *vel prout &c.*

Quinto. Che il Nob. Sign. Alvisè Gavardo²⁹⁵ quon. Gio: Battista abitante in Capodistria sua Patria ha portato molte volte a Capodistria sua Patria le sue Olive raccolte a Fasana o tutte, o in parte senza opposizione alcuna del Conduttore del Torchio di Fasana, *vel prout &c.*

Sesto. Che Domenico Chersin di Fasana ora abitante in Cherso Isola del Quarner ha portato a Cherso più volte le sue Olive raccolte a Fasana senza opposizione alcuna del Conduttore del Torchio di Fasana, *vel prout &c.*

Settimo. Che gran parte delle Olive di ragione delli Nobili Signori Coo: Muazzo²⁹⁶ abitanti in Polla, e in Fasana raccolte pur in Fasana, e tenute molti Anni in Collonia²⁹⁷ dalli Dignanesi sino l'Anno 1779., e dalli Galesanesi nell'Anno 1784. fu trasportata nel Torchio di Dignano, e Galesano rispettivamente senza opposizione alcuna del Conduttore del Torchio di Fasana il Sign. Antonio Artusio.

Ottavo. Che nel 1780. gran parte delle Olive del Sign. Don Zuanne Siorpo actual Arciprete di Fasana raccolte nel Tener di Fasana è stata portata nel Torchio di Dignano senza opposi-

p. 61

zione alcuna del Conduttore del Torchio di Fasana Sign. Antonio Artusi.

Nono. Che il Sign. Pietro Toffetti²⁹⁸ [*299] tradotto più volte nel Torchio di Dignano tutte

²⁹⁵ Una delle più antiche ed illustri famiglie istriane; Nobile di Capodistria, oriunda nel 1110 da Brescia e da S. Martino di Gavardo (Brescia), dove aveva la sua rocca feudale. Ebbe le signorie di Carcauze, Merischie e di Castelnuovo del Carso. Aggregata al Nobile Consiglio di Capodistria nel 1416, di Pola nel 1500. Per un approfondimento, vedi DE TOTTO, "Famiglie" a. 1945, p. 85-87; RADOSSI, *Monumenta*, p. 183-191.

²⁹⁶ Cioè *Conti Muazzo*. "Famiglia nobile di Candia che, dopo la caduta della città in mano ai Turchi, si stabilì in Italia e precisamente a *Fasana* e a *Pola*, dove fu iscritta al Nobile Consiglio. (...) Nel 1782 i Muazzo furono iscritti nel ruolo dei titolati istriani col titolo di Conte, concesso dalla Repubblica Veneta. Nel 1791 facevano parte della Nobiltà di Pola" (DE TOTTO, "Famiglie", a. 1946, p. 353).

²⁹⁷ Nel significato di *colonia*, *mezzadria* (ROSAMANI).

²⁹⁸ Anche *Toff(e)(t)ti*; famiglia antica, tradizionale in particolare dell'Istria sud-occidentale, con nuclei familiari attestati anche nel 1945: a Fasana (1), a Pola (3) a Sissano (2), altrove (cfr. *Cadastre*, s.l.).

²⁹⁹ Va aggiunto il verbo mancante "ha".

le sue Olive raccolte nel Tener di Fasana, ove tiene anco Casa Dominicale³⁰⁰ apperta senza opposizione alcuna del Conduttore del Torchio di Fasana, e negli Anni passati nel Torchio di Fasana con quei vantaggj per il Sign. Toffetti, che saranno comprovati da Testimonj.

Decimo. Che le Olive raccolte nel Tener di Altura³⁰¹ distante un Miglio circa da Monticchio³⁰² Ville nella Giurisdizione di Polla sono state portate più volte nel Torchio di Fissano³⁰³ negli Anni passati senza opposizione alcuna del Conduttore del Torchio di Montecchio.

Decimo primo. Che le Olive di ragione di alcuni Abitanti in Promontore³⁰⁴ raccolte nel Tener, e vicino a Polla sono state portate, e si portano nel Torchio Medolino³⁰⁵ di cui è Proprietario il Sign. Girolamo Bradamante³⁰⁶ abitante in Dignano senza opposizione alcuna delli Conduttori del Torchio di Polla.

Decimo secondo. Che nel Torchio di Fasana le Olive sono spremute non già nelle Sperte, come vogliono le Pubbliche Terminazioni, ma bensì nel Sacco³⁰⁷, e senza Mangano³⁰⁸ a differenza degli altri Torchi in Provincia, e ciò non senza pregiudizio notevole delli rispettivi Proprietarj delle Olive.

p. 62

Decimo terzo. Che dall'attual Conduttore del Torchio di Fasana Sig. Antonio Artusi è stato fatto vendere il Polpame delle Olive a soldi sei il Steriolo³⁰⁹ alla condizione, e dovere alli Compratori di portar l'Oglio, quindi spremuto alla Bottega di Patron Polo Cibibin come Consorte azionario³¹⁰ per temporanea Cessione dell'attual Condotta del Torchio di Fasana, paga-

³⁰⁰ *Casa dominicale*, è un complesso abitativo e produttivo come non ve ne erano molti negli abitati, di cospicua superficie e con importanti strutture di lavorazione dei prodotti agricoli.

³⁰¹ "Un paese a case sparse, secondo l'uso morlacco, posto su un altipiano carsico a 1° km da Pola. (...) Nel medioevo questo piccolo insediamento agricolo si chiamava S. Maria di Altura. Posta al centro di una 'sors' che il Kandler indicò col nome di *Gor[i]cilianum*. Nel XV sec. appartenne ai Barbarigo e parte agli eredi Castropola. La peste e la malaria la resero disabitata, per cui nel 1648 fu assegnata ad un gruppo di Morlacchi immigrati dalla Dalmazia" (ALBERI, p. 1783-1784).

³⁰² È un villaggio antico romano *Rumianum* che scomparve per cause ignote nel VII-VIII secolo che venne in possesso dei vescovi di Pola nel 1028 e conglobato nella Regalia di Dignano nel 1331. Nel 1656 è ricordato come *Monticchio sive Romian*. Ripopolato nel 1530 con genti slave provenienti dalla Dalmazia; ci furono altri arrivi di popolazione nel 1583 e 1588. Nel 1647 fece scalo a Pola un convoglio marittimo veneziano che trasportò 430 Morlacchi e 4500 animali, insediati per lo più a Monticchio (cfr. ALBERI, p.1842-1844).

³⁰³ Evidentemente si tratta della Villa di *Sissano*.

³⁰⁴ Per notizie sul vasto e frastagliato territorio, in particolare per le immigrazioni di bolognesi (1561), di famiglie di Zara (1585) e della Dalmazia (1589, 1597) e successivi attacchi di Aiducchi ed Usocchi, vedi ALBERI, p. 1921-1929.

³⁰⁵ Medolino dovrebbe essere il sito della scomparsa Mutila che, rasa al suolo dai Romani, sarebbe stata da essi ricostruita con il nome di *Metilinum* o *Metellinum*. Circa la ricca e complessa storia del territorio, cfr. ALBERI, p. 1833-1842.

³⁰⁶ Storico casato dignanese; per approfondimento, vedi RADOSSI, "Quindici lettere", in particolare 258-261. Vedi anche DE TOTTO, "Famiglie", a. 1943, p. 281.

³⁰⁷ "Strumento o arnese fatto di tela grossa per mettervi dentro cose da trasportarsi da luogo a luogo. Quando si prende per misura, vale *Stajo*" (BOERIO).

³⁰⁸ Come già detto, era una "Macchina sotto cui si lustrano e amarezzano le tele e i drappi" (BOERIO): *Marezzare* significa colorare, variegare, tingere un tessuto o un legno (cfr. BATTAGLIA).

³⁰⁹ È lo "stajo, stero", unità di misura; anche *stariolo*, *starol*, *ster* (ROSAMANI). Vedi anche BENUSSI, p. 236.

³¹⁰ Consocio, sodale. A Rovigno viene attestata una famiglia *Cibibin*, originaria da Sissano, con capostipite "Grego-

bile esso Olio a soldi 14. la libra contro il sentimento espresso dalle Pubbliche Terminazioni in questo proposito.

Decimo quarto. Che alli Torchi di Rovigno³¹¹ si corrisponde l'undecimo per la macinatura delle Olive, senza che li Torchi percepiscano per se alcuna parte del Polpame, a quelli di Pirano il duodecimo, & a quelli di Capodistria il decimoquarto, & il Polpame al rispettivo Proprietario delle Olive, a quelli di Dignano si corrisponde il decimo, & il Polpame al Proprietario delle Olive, & a quello di Fasana l'ottavo con il Polpame anche delle Olive per conto del Torchio contro il costume di tutta la Provincia, *vel prout &c.*

rio, botter, detto 'Guerzo' o 'Verzo'", nel 1526. Nel 1947, invece, *mons. Antonio Cibin* (!!) era Parroco Preposito mirato di S. Eufemia di Rovigno: esodò con la maggioranza degli abitanti, qualche anno dopo.

³¹¹ Rovigno aveva costruito in quell'epoca tre torchi piccoli (1741-1748) e altri due, in Contrada Dietrocastello (1758) – uno "grande" e l'altro "nuovissimo"; due grandi vennero eretti nel 1757, ed uno attiguo nel 1764-1765 in Contrada del Nonno [quest'ultimo sul sito dove sorsero (1821) le nuove Carceri]. Due "torcoletti per 4 brente" si costruirono attorno al 1773, mentre continuava da tempo ad operare uno cospicuo in S. Barnaba, "il più antico di tutti, forse per gran tempo l'unico", così che "ci fu un tempo che il Comune ne aveva contemporaneamente 12"; nel 1855 ne avrebbe avuti soltanto tre, poiché ne vennero fabbricati cinque 'moderni' ("a vite con manubrio a ruota o a mano") tra il 1828 e il 1856, grazie alle famiglie Borghi, Davanzo, Quarantotto, Bontempo e Jerbulla che furono "in libertà di erigerne per conto proprio" vista l'impossibilità per il Comune di costruirne di nuovi [vedi RADOSSI-PAULETICH, "Repertorio", 415; KANDLER, *L'Istria*, a. VII, 1852, p. 38].

BIBLIOGRAFIA

- ALBERI, D., *Istria. Storia, arte, cultura*, Trieste, 1997.
- AA. VV., *Cadastre National de l'Istrie*, Sušak, 1946.
- AA. VV., *Grande dizionario della lingua italiana*, Utet, Torino, 1961-2002.
- AA. VV., *Guida alle Magistrature. Elementi per la conoscenza della Repubblica veneta*, Verona, 2003.
- AA. VV. *Statuto di Dignano / Vodnjanski statut*, Zagabria, 2010.
- BATTAGLIA, S., *Grande dizionario della lingua italiana*, Torino, 1961-2002.
- BENUSSI, B., "Ragguaglio delle monete, dei pesi e delle misure per servire alla storia della nostre province", *Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria (= AMSI)*, vol. XL (1928), p. 227-236.
- BOERIO, G., *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia, 1829.
- BONIFACIO, M., *Cognomi del comune di Pirano e dell'Istria*, vol. II-IV, Pirano, 1998, 2000 e 2011.
- CAMPANINI, G. – CARBONI, G., *Vocabolario latino-italiano*, Milano, 1990.
- CAPPELLI, A., *Dizionario di abbreviature latine ed italiane*, Milano, 1973.
- CORTELAZZO, M., *Dizionario veneziano della lingua e della cultura popolare nel XVI secolo*, Padova, 2007.
- CROLLALANZA, (Di), G. C., *Dizionario storico-blasonario*, vol. I-III, Bologna 1970.
- DALLA ZONCA, G. A., "Notizie riguardo a Peroi", *L'Istria*, a. VII (1852), p. 137-140.
- DE TOTTO, G., "Famiglie dell'Istria veneta", *Rivista Araldica*, a. 1943-1954.
- DIREZIONE, "Relazioni dei Podestà e Capitani di Capodistria", *AMSI*, a. 1894, p. 51-128 e 289-338.
- DURO, A., *Vocabolario della lingua italiana*, Roma, 1989.
- KANDLER, P., *L'Istria*, Trieste 1846-1852.
- KANDLER, P., *Statuti municipali di Cittanova nell'Istria*, Trieste, 1851.
- KANDLER, P., *Statuti municipali di Rovigno*, Trieste, 1851.
- KRNJAK, O. – RADOSSI G., "Notizie araldiche di Brioni e di Fasana", *Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno (=ACRSR)*, vol. XXXII (2002), p. 301-378.
- KRNJAK, O. – RADOSSI, G., "Notizie storico-araldiche di Pola", *ACRSR*, vol. XXVI (1996), p. 115-206.
- MARANELLI, C., *Dizionario geografico*, reprint, Rovigno, 2012.
- NETTO, G., "I reggitori veneti in Istria", *AMSI*, vol. XCV (1995), p. 125-175.
- PELLIZZER, A. e G., *Vocabolario del dialetto di Rovigno d'Istria*, v. I-II, Trieste-Rovigno, 1992.
- PETRONIO, P., *Memorie sacre e profane dell'Istria*, Trieste, 1968.
- RADOSSI, G., "Il lungo contenzioso per il commercio del vino tra Rovigno-Parenzo e l'immediato retroterra (1717-1760)", *ACRSR*, vol. XLII (2012), p. 243-290.
- RADOSSI, G., "La toponomastica comparata di Dignano, Fasana, Gallesano, Valle e Sissano in Istria", *ACRSR*, vol. XX (1989-1990), p. 85-132.
- RADOSSI, G., *Monumenta heraldica iustinopolitana*, Rovigno-Trieste, 2003 (Collana degli Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno, n. 21).
- RADOSSI, G., "Notizie storico-araldiche di Montona in Istria", *ACRSR*, vol. XXXV (2005), p.143-287.

- RADOSSI, G., "Quindici lettere di P. Kandler a F. Bradamante di Parenzo (1843-1861)", *ACRSR*, vol. XXX (2000), p. 223-250.
- RADOSSI, G., - PAULETICH, A., "Repertorio alfabetico delle Cronache di Rovigno di Antonio Angelini", *ACRSR*, vol. VII (1976-1977), p. 205-424.
- RADOSSI, G., "Stemmi e notizie di famiglie di Rovigno d'Istria", *ACRSR*, vol. XXIII (1993), p. 181-246.
- RADOSSI, G., "Un estremo tentativo di riforma della pubblica amministrazione nella *Terra* di Rovigno nel 1766", *ACRSR*, vol. XXXI (2001), p. 189-214.
- RISMONDO, D. *Dell'oleificio*, Dignano 2015.
- ROSAMANI, E., *Vocabolario giuliano*, Bologna, 1958.

SAŽETAK: „MASLINE ROĐENE I UBRANE U SELU FAŽANA MORAJU BITI PRERAĐENE U ONOJ ULJARI“. *ZGOĐE JEDNOG SUDSKOG SPORA (1650.-1786.)* – Ovdje ispričani događaj uklapa se u zakonske odredbe, pravilnike, zakone, i „ekonomsku politiku“ Mletačke republike o problemu ulja, pogotovo u 18. stoljeću, kada su se, između 1734. i 1769. čak četiri koparska kapetana bavili pitanjem ulja i donijeli detaljne upute o toj temi u isto toliko svojih Odluka. Nakon uvida u staro i stalno zalaganje Senata koji je svojim uredbama pokušavao „ograničiti pohlepu i zlobu prekršitelja“ počevši već 1632. i 1634., razmatra se nalog javnim vlastima u Kopru za provedbu „pravedne istrage kojom bi se otkrile prijevare, kaznili počinitelji i tako osigurao značajan prihod javnoj blagajni“. Dokument donosi detaljne odredbe o tom pitanju, uređene navedenim Odlukama, pogotovo što se tiče prerade plodova koji se „ni u kojem slučaju ne smiju mljeti u privatnim kućama, gdje se treba smatrati kako je apsolutno zabranjeno korištenje preša“.

Suci zajednice i narodni sindik Vodnjana predali su 1767. svoju promemoriju o zlouporabama i neredima koji su vladali u „Tvornici ulja (...) uz kršenje javnih zakona i s velikim štetama za cjelokupno stanovništvo“. Ovog puta pažnja koparskog rektora N. Berengana (1766.-1767.) usmjerila se na dva pitanja: 1. „zlouporaba močenja košara vrelom vodom u dva navrata, tako da se ne ubire maslinova komina, odnosno samljevena masa;“ 2. „interesi koji postoje između voditelja javne uljare i vlasnika privatne uljare“. Radilo se o evidentnim kršenjima zakona i o praksi koja je bila u suštaj suprotnosti sa zakonskim odredbama.

Koparski podestat i kapetan Girolamo Marcello ponovo se bavio ovom zamršenom problematikom s obzirom da brojne poduzete mjere nisu bile dovoljne „da se prerada maslina održi u dužnom sistemu isplativosti i pravednosti“. Ovog puta, međutim, Odluka je bila puno obimnija i detaljnija, a uređivala je materiju i slučajeve za razmatranje kroz čak pet poglavlja. Problematiku upotpunjuje *Dopis* oštećene strane (A. Artusi), koji objašnjava kako „je bilo neupitno da masline rođene i ubrane u selu Fažana, koje se nalazilo pod jurisdikcijom Pule, moraju biti donijete i prerađene u preši tog sela, s obzirom da ih je zabranjeno ubirati i dovoziti u susjednje uljare“. Smatrao je „skandaloznim“ novosti koje je htio uvesti mons. pulski biskup G. D. Juras, jer „ako je monsinjor smatrao da ukoliko ima neka prava i neke povlastice da odvozi svoje masline ubrane u selu Fažani na preradu u uljaru koja mu najviše odgovara, za razliku od svih drugih, morao ih je podastrijeti pred nadležnim sudom“.

POVZETEK: "OLJKE, DOZORELE IN OBRANE V FAŽANI, JE TREBA STISNITI V TEJ TORKLI". *PRIPETLJAJI SODNE PRAVDE (1650-1786)* – Dogodek, opisan v nadaljevanju, sodi med zakonske določbe, uredbe, zakone in "gospodarsko politiko", ki jo je izvajala Beneška republika na področju olja, še zlasti v 18. stoletju, ko so med leti 1734 in 1769 kar štirje koprski podestati natančno pravno uredili področje olja ter vsak v svoji odločbi (*Terminazione*) sprejeli posebna navodila. Dokument najprej opozori na stara in nenehna javna prizadevanja senata, navede odloke za "omejitev pohlepa in zlonamernosti kršiteljev" od leta 1632 in 1634 dalje, zadolžitev javnih predstavnikov v Kopru za pravično "inkvizicijo" za "odkrivanje goljufij, kaznovanje krivcev in zagotavljanje znatnih prihodkov v javno blagajno", ter navaja podrobne predpise s tega področja, ki jih vsebujejo omenjene Terminazioni, še zlasti kar zadeva "pulpo [*ki*] se jo na noben način ne sme stiskati v zasebnih hišah, v katerih je strogo prepovedana uporaba torkel".

Leta 1767 so mestni sodniki in sindik iz Vodnjana predali svojo pisno vlogo o zlorabah in neredih, ki so prevladovali v "oljarni, (...) s kršenjem javnih zakonov in z znatno škodo za celotno prebivalstvo". Pozornost koprskega rektorja N. Berengana (1766-1767) sta tokrat pritegnili predvsem dve vprašanji: 1. "vrbovih košar se ne sme dvakrat popariti z vrelo vodo [*zaradi česar*] [*se*] ne zbira olivna pasta ali pulpa; 2. "upravitelji občinske torkle so hkrati upravitelji zasebne torkle". Očitno je šlo za odkrite kršitve zakonov in v popolnem nasprotju z določenimi predpisi.

Girolamo Marcello (1769-1770), koprski podestat in kapitan, se je znova začel ukvarjati z zapleteno problematiko, glede na to da številni ukrepi niso zadostovali za ohranitev "stiskanja oljk po nujnem načelu koristi in pravičnosti". Tokrat pa je bila *Terminazione* bolj odločna in podrobna, področje in primere je obravnavala kar v petih poglavjih.

Problematiko je dopolnila listina (*Scrittura*) oškodovanca (A. Artusi), v kateri je bilo pojasnjeno, da je "nesporno, da je oljke, dozorele in obrane v Fažani, kjer velja puljska jurisdikcija, treba prepeljati in stisniti v torkli te vasi, in jih je prepovedano stiskati v bližnjih torklah", novosti, ki jih je nameraval uvesti puljski msgr. škof G. D. Juras, pa so bile opredeljene kot "škandalozne". Navedeno je bilo tudi, da "če si msgr. *domišlja*, da je upravičen do stiskanja svojih oljk, nabranih v Fažani, v tisti torkli, ki mu je najbolj pogodu, drugače od vseh ostalih, bi to *moral* predložiti pristojnemu sodniku".